

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

422° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	10
4 ^a - Difesa	»	14
5 ^a - Bilancio	»	21
6 ^a - Finanze e tesoro	»	31
7 ^a - Istruzione	»	41
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	48
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	54

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni)	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag.	63
--------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	67
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	70
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	74

CONVOCAZIONI	Pag.	75
--------------------	------	----

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

**1ª (Affari costituzionali)
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

7ª Seduta

Presidenza del Presidente dell'8ª Commissione

BERNARDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Garante della legge per l'editoria professor Giuseppe Santaniello.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Bernardi fa presente che è pervenuta la richiesta di attivare la forma di pubblicità prevista dall'articolo 33, quarto comma del Regolamento.

Rileva altresì di aver acquisito il preventivo assenso della Presidenza del Senato.

La Commissione conviene sull'adozione della predetta forma di pubblicità.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui processi di concentrazione nei settori dell'informazione, dell'editoria e dell'emittenza radiotelevisiva: audizione del Garante della legge per l'editoria

Il presidente dell'8ª Commissione Bernardi, ricorda che le due Commissioni sono convocate separatamente per l'esame dei punti dei rispettivi ordini del giorno successivamente all'audizione; raccomanda pertanto ai senatori di svolgere interventi il più possibile brevi. Dà quindi la parola al professor Santaniello.

Il professor Santaniello, Garante della legge per l'editoria, rivolto un deferente saluto ai Presidenti e ai componenti delle Commissioni, fa riferimento ad un testo scritto predisposto e distribuito ai senatori.

Il tema oggetto dell'indagine a parere del professor Santaniello si può scindere in due profili fondamentali; un aspetto di carattere episodico, relativo alla vicenda Mondadori-Fininvest ed un aspetto di carattere generale relativo alla situazione dell'editoria in Italia; tali aspetti del resto sono

intimamente collegati. Infatti, il reiterarsi dall'aprile al dicembre di quest'anno di un profondo rivolgimento nell'assetto proprietario del maggior gruppo editoriale italiano rende ancor più urgente la soluzione dei problemi inerenti alla disciplina legislativa dell'informazione. La portata di tali accadimenti esige che l'indagine spettante alle istituzioni pubbliche si sposti sui fattori causali del sistema, nell'ambito del quale gli operatori si muovono in una sorta di vuoto legislativo.

Il Garante dell'editoria, professor Santaniello, fornisce quindi i dati finora in suo possesso sulla vicenda Mondadori-Fininvest. Nella comunicazione che il dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio ha fornito in data 11 dicembre si rileva che per quanto riguarda le norme delle leggi sull'editoria non risultano irregolarità. Tuttavia la rilevazione sinora compiuta ha carattere sommario e il Garante per l'editoria si riserva di acquisire ulteriori dati, con particolare riferimento alle comunicazioni scritte da parte delle imprese interessate ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 416 del 1981.

Per quanto riguarda il problema generale della riforma della disciplina sull'editoria, il professor Santaniello rileva in primo luogo la mancanza nella normativa italiana di disposizioni che facciano obbligo alle imprese di dare preventiva comunicazione all'organo di garanzia delle operazioni attinenti al settore della stampa. La mancanza di tali disposizioni (presenti invece in altri ordinamenti) rende impossibile per gli organi istituzionali la tempestiva conoscenza delle situazioni e l'intervento sollecito; del resto ciò produce difficoltà anche per gli stessi operatori del settore. D'altronde l'obbligo di preventiva comunicazione è previsto nella normativa, in corso di esame da parte della Camera dei deputati, sulla tutela della concorrenza e del mercato.

Un altro punto sul quale l'attuale legislazione è carente riguarda l'individuazione delle forme di concentrazione; il criterio adottato dalla legge n. 416 del 1981 (modificata dalla legge n. 67 del 1987) è di carattere formalistico, essendo ancorato ad una tipologia rigida e tassativa. Le formazioni concentrative vanno invece identificate non solo attraverso la tipizzazione degli atti, ma anche attraverso il risultato complessivo di determinati comportamenti, vincoli organizzativi, patti, intese, secondo il modello delle legislazioni *antitrust* più avanzate. Il criterio della tipologia non rigida è del resto stato accolto nella già ricordata normativa *in itinere* sulla tutela della concorrenza e del mercato.

Occorre inoltre prevedere l'inclusione anche della stampa periodica nel calcolo dei limiti concentrativi.

Va sottolineato comunque che l'approvazione sollecita della normativa generale sulla tutela della concorrenza e del mercato potrà sanare l'anomalia del sistema italiano ove si verifica un grado di concentrazione nel settore dell'informazione che non ha eguali in altri paesi ad economia di mercato.

La tutela della concorrenza e del mercato non si realizza tuttavia soltanto con misure limitative, ma anche con misure di incentivazione e di sostegno a favore delle piccole e medie imprese. Un segnale positivo in tale settore si rinviene nel disegno di legge, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, sulle piccole e medie imprese industriali. Ora, però, occorre che un congruo e coordinato sistema di sostegno si instauri anche per l'imprenditoria dell'informazione, tenendo conto della sua specificità.

Vi è poi l'esigenza di rafforzare l'autonomia dei giornalisti e dei gruppi redazionali, al fine di evitare il consolidarsi di una posizione di dominio delle proprietà editoriali sull'autonomo potere dell'informazione; a tale scopo si potrebbe elaborare una apposita «carta delle garanzie» destinata ad operare all'interno delle imprese di informazione.

Venendo al tema dei processi concentrativi nel sistema radiotelevisivo, il professor Santaniello ricorda come la sentenza della Corte Costituzionale n. 886 del 1988 abbia dato luogo alla necessità di una approfondita regolamentazione della materia. Per quanto riguarda i disegni di legge attualmente all'esame dell'8^a Commissione e in particolar modo il disegno di legge di iniziativa del Governo, è da condividere l'osservazione espressa in una bozza di parere della 2^a Commissione del Senato con riferimento alla identificazione delle formazioni concentrative. Il progetto governativo, infatti, si limita, per questo aspetto, a far richiamo alla fattispecie di cui all'articolo 2359 del codice civile, senza tener conto che al di là di tale ipotesi possono darsi altre forme di connessioni e collegamenti, anche indiretti, o di mero fatto.

Anche per il settore radiotelevisivo la tutela del mercato necessita di apposite misure di deconcentrazione fra le quali sono particolarmente apprezzabili quelle rivolte al sostegno dell'emittenza minore e di livello locale, nella quale potrebbe identificarsi il cosiddetto «terzo polo» radio-televisivo.

Un altro elemento di deconcentrazione potrebbe essere rappresentato dalle cosiddette «emittenze di non profitto», già sperimentate in altri paesi e che trovano rilievo nei tre progetti di iniziativa parlamentare recentemente presentati in materia di radiofonia.

Un'altra lacuna rilevabile nel disegno di legge governativo in materia radiotelevisiva è ravvisabile nella genericità dei criteri concernenti i contenuti della concessione: sostanzialmente il provvedimento abilitante all'emittenza è concepito come una «concessione in bianco». È invece necessario, nell'ottica del sistema misto, imporre una serie di obblighi e di doveri comuni sia al settore pubblico che a quello privato; potrebbe essere ricordata, ad esempio, la legge francese che pone una serie di linee guida, valide anche per il settore privato, circa i programmi culturali, educativi e di difesa del consumatore. In tal modo l'emittenza privata è indotta a connotarsi anche sulla base di caratteristiche qualitative e non meramente quantitative.

Un ultimo punto di critica riguarda il problema delle risorse complessive del settore; la scelta e la quantificazione di tali risorse sono riservate al Parlamento, comunque sarebbe opportuno determinare una apposita struttura volta a raccogliere e a verificare i dati e gli elementi informativi concernenti le varie risorse del sistema e la loro quantificazione.

Il professor Santaniello conclude sottolineando la necessità di conferire all'organo di garanzia poteri di intervento diretti, analogamente a quanto avviene in altri paesi europei e come è peraltro opportunamente previsto sia nel disegno di legge governativo sulla emittenza radiotelevisiva sia nel provvedimento concernente la normativa *antitrust*.

Si apre il dibattito.

Il senatore Galeotti, nel prendere atto della profonda attenzione che il Garante della legge per l'editoria sta riservando agli eventi in atto nel mondo

editoriale, nonchè dell'impegno da lui assunto in merito all'effettuazione di ogni approfondimento che si renderà necessario, chiede, se egli ritenga opportuno, al di là dei vari provvedimenti *in itinere*, dettare al più presto disposizioni normative urgenti per la fissazione di limiti sia per il fatturato globale che per i singoli settori. Ciò varrebbe infatti, a suo avviso, a porre un immediato rimedio alle gravi conseguenze che potrebbero scaturire dai nuovi fenomeni di concentrazione in atto che costituiscono un'ulteriore minaccia al diritto all'informazione.

Il senatore Gerosa chiede al professor Santaniello come giudichi la proposta di elevare il limite di concentrazione al 25 per cento e quale criterio potrebbe essere adottato per effettuare una distinzione qualitativa tra i vari comparti della stampa italiana che, come è noto, è un settore con caratteri peculiari e notevolmente diversificato.

Il senatore Riva chiede come sia tecnicamente possibile ovviare all'inconveniente ripetutamente denunciato dalla Corte costituzionale e che costituisce un'anomalia rispetto agli altri sistemi europei, per cui l'emittenza radiotelevisiva assorbe ben il 52 per cento del fatturato pubblicitario. Chiede altresì al professor Santaniello come valuti l'ipotesi di stabilire oltre ad un limite per la raccolta pubblicitaria globale una serie di limiti differenziati per comparto al fine di garantire la libertà di concorrenza e di accesso al mercato dell'informazione. Alla luce dello squilibrio tra diritti e doveri attualmente esistente nel sistema radiotelevisivo italiano, il senatore Riva chiede infine il giudizio del Garante sull'eventualità di fissare particolari obblighi di informazione durante le campagne elettorali per l'emittenza privata.

Il senatore Golfari, richiamando il contenuto dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1138, che disciplina gli incroci di proprietà tra carta stampata ed emittenza radiotelevisiva, nonchè il limite di concentrazione del fatturato multimediale, chiede come valuti tali norme, che trovano analogia in altri paesi europei e se rispondano al vero le informazioni da lui assunte circa le percentuali che verrebbero raggiunte dal gruppo Fininvest-Mondadori, pari rispettivamente al 22 per cento, se si comprendono i libri, al 21,6 per cento non comprendendo i libri e a circa il 23 per cento comprendendo il cinema e le video cassette.

Il senatore Giustinelli, nel ricordare che nel corso dell'indagine conoscitiva effettuata dalla 8ª Commissione permanente preliminarmente all'esame dei disegni di legge sull'emittenza radiotelevisiva sono state assunte informazioni in taluni casi molto discordanti, chiede se sia possibile stimare con esattezza il fatturato complessivo del settore dell'informazione, nonchè il gettito derivante dalla pubblicità. Chiede inoltre come il Garante valuterebbe l'ipotesi di una legge-ponte volta a disciplinare per l'immediato la materia della pubblicità ed il suo riparto al fine di evitare il consolidarsi di nuove situazioni in contrasto con i principi più volte richiamati dalla Corte costituzionale.

Il senatore Pontone segnala qualche dubbio sull'effettivo rispetto nella vicenda Mondadori-Fininvest del limite del 20 per cento e rileva la mancanza di effettivi poteri di intervento da parte del Garante. Chiede inoltre alcune precisazioni sulle iniziative intraprese dal Garante stesso nella vicenda esaminata.

Il senatore Corleone, premesso che a suo avviso l'esposizione del

professor Santaniello può essere interpretata come una ulteriore sollecitazione al Parlamento perchè adotti una chiara legislazione *antitrust*, domanda di sapere se i dati esposti, relativi alla pubblicità, comprendano oltre alla pubblicità televisiva e su carta stampata, anche altre forme pubblicitarie (come ad esempio quella murale); domanda inoltre di conoscere se nell'indice di concentrazione del 19,56 per cento siano compresi anche i periodici. Con un ulteriore quesito il senatore Corleone chiede di conoscere una valutazione sulla funzione della magistratura nella garanzia dell'osservanza dell'eventuale disciplina *antitrust*.

Per il presidente della 1^a Commissione Elia, secondo le informazioni fornite dal Garante, emerge che il processo di concentrazione nel campo dell'informazione non è sostenuto da una giustificazione legata all'integrazione comunitaria; il processo di concentrazione in atto può inoltre dare luogo a qualche dubbio di legittimità alla luce dei Trattati: domanda in proposito un giudizio del professor Santaniello.

Il senatore Cabras, lamentando anche egli ritardi che ancora contrassegnano il Parlamento nell'affrontare le questioni legate ai processi di concentrazione nel campo dell'informazione, si sofferma sulla scarsa trasparenza che gli assetti proprietari presentano in base alla legislazione vigente (come dimostrato dalla vicenda Gemina-Rizzoli-Corriere della Sera). In secondo luogo occorre tener conto dell'importanza che rivestono i periodici nel settore informativo. Per il senatore Cabras dall'esposizione del Garante deriva quindi l'urgenza di una nuova disciplina dell'editoria, rivolta ad evitare nuove concentrazioni, nonchè di una legislazione sul sistema televisivo. L'approccio non può che essere quello di una riforma organica, che rifugga da limiti e tetti dal contenuto necessariamente nebuloso. Occorre infine regolare per legge un corpo di garanzie per l'esercizio della professione giornalistica.

Il presidente dell'8^a Commissione Bernardi esprime a sua volta un interrogativo in merito ai nessi sostanziali che intercorrono in campo societario, domandando egli se tali rapporti siano presi in considerazione in altre legislazioni dalla magistratura, o dall'autorità di garanzia, per prevenire il formarsi di nuove concentrazioni.

Il senatore Riva domanda da ultimo se il Garante non ritenga utile la formulazione di una norma legislativa rivolta a stabilire la nullità di ogni patto societario capace di eludere le norme *antitrust*.

Risponde agli intervenuti il professor Santaniello, ricordando anzitutto che la legge n. 416 del 1981 non si preoccupò di fissare limiti alla concentrazione delle risorse pubblicitarie in quanto ci si trovava in una situazione di crisi dell'editoria, tale da rendere necessari interventi incisivi volti ad agevolarne la ripresa, sia con risorse pubbliche che con risorse private. Nel 1981 inoltre la pubblicità televisiva rappresentava una quota ancora modesta.

Affermato pertanto che la legge n. 416 del 1981 si rileva oggi inadeguata (pur avendo già posto all'articolo 12 un primo limite, relativo all'esercizio in esclusiva per la pubblicità dei giornali quotidiani da parte delle società concessionarie), sottolinea l'importanza di giungere ad una disciplina della pubblicità sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, riguardante ad esempio la pubblicità subliminale, la tutela dei minori ed altre indicazioni contenute nella recente direttiva CEE. Ricordato altresì come, in base a

recenti studi, alla concentrazione delle risorse pubblicitarie fa seguito la concentrazione dei mezzi, prospetta l'opportunità, per quanto possibile, di non addivenire ad un provvedimento specifico (concernente limiti della concentrazione pubblicitaria) distinto da altri disegni di legge riguardanti l'editoria, la televisione, l'emittenza radiofonica, nell'intento di assicurare il massimo di organicità alla normativa, pur non sottovalutando le ragioni di urgenza che sottendono una simile proposta.

Il professor Santaniello si dichiara quindi a favore del computo anche dei settimanali di informazione generale, di politica e di attualità nell'ambito della determinazione dei mezzi da sottoporre a normative *antitrust*, rilevando al riguardo il loro potere di influenzare la pubblica opinione.

Con riferimento ad un quesito del senatore Golfari, giudica positivamente l'emendamento governativo al disegno di legge n. 1138 che reca una griglia di limiti incrociati al possesso di reti televisive e di giornali, ritenendola una norma non censurabile sotto il profilo costituzionale e sostanzialmente equa. Quanto all'esigenza di definire una norma *antitrust* intesa come soglia ad un complesso di risorse, rileva anzitutto come all'aumento delle voci da inserire nel computo possa conseguire una maggiore difficoltà nel definire in termini precisi un simile complesso. Con riferimento alla normativa straniera, egli cita il caso della Germania, ove viene indicata in via preventiva una soglia di fatturato complessivo delle imprese che possono essere interessate da misure anticoncentrazione, nonché la normativa francese, che evidenzia l'opportunità di indicare in prima battuta un limite basso, suscettibile di modifiche in aumento nel corso del tempo, tali da adattarsi in ogni momento alle mutevoli condizioni del mercato. Osserva altresì al riguardo l'opportunità di predisporre opportune deroghe alle soglie prestabilite, per fare fronte alle esigenze di razionalizzazione, di risanamento, di adeguamento alla competizione internazionale. Con riferimento al tema specifico degli obblighi per tutte le emittenti in concomitanza di consultazioni elettorali, ricorda che vi sono esempi stranieri di normative che prevedono l'ascolto obbligatorio di tutti i soggetti interessati ad una questione.

Il professor Santaniello dichiara altresì che si potrebbe prevedere, così come previsto da altre normative straniere, un limite più alto di concentrazione per i cosiddetti editori puri. Prospetta altresì l'opportunità di considerare nel calcolo delle risorse da sottoporre ad una normativa *antitrust* anche i libri.

Il professor Santaniello, rispondendo ai quesiti posti dal senatore Giustinelli, rileva che con riferimento al problema della stima dei dati sulle risorse pubblicitarie, occorre creare appositi strumenti magari attraverso una specializzazione dell'Istat che già allo stato fornisce alcuni dati non disaggregati. D'altro canto si potrà giungere ad un calcolo attendibile delle risorse solo mediante la previsione di obblighi alle imprese quali il deposito dei bilanci con la comminazione di sanzioni in caso di inadempienza (le sanzioni comunque non dovrebbero avere carattere penale, bensì pecuniario). Al giorno d'oggi non è possibile garantire l'attendibilità dei dati riguardanti il sistema radiotelevisivo in quanto non è previsto un meccanismo analogo a quello disposto per le imprese editrici.

Rispondendo alle questioni poste dal senatore Pontone, il professor Santaniello rileva che il Garante non è titolare di iniziative giuridicamente

definite con riguardo a specifici poteri di intervento. Quanto ai poteri di accertamento, essi sono condizionati dall'accesso solo indiretto ai dati e alle informazioni; del resto la già rilevata carenza di obblighi preventivi per le imprese non consente neppure al Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio di acquisire dati in tempo reale.

Con riguardo alle osservazioni formulate dal senatore Corleone, il professor Santaniello ritiene che, in un'ottica realistica, occorra iniziare a regolamentare innanzitutto la pubblicità diretta, poichè quella indiretta è di difficile valutazione. I dati relativi ai periodici possono essere compresi nell'indice di valutazione della concentrazione in quanto la legge sull'editoria assimila ai quotidiani le testate periodiche che impieghino da almeno un anno cinque o più giornalisti a tempo pieno.

Con riferimento alle considerazioni esposte dal presidente Elia, il Garante per l'editoria ritiene che la competitività delle imprese editoriali in campo europeo non sia in contrasto con l'esigenza di una normativa nazionale *antitrust*. D'altro canto la Comunità economica europea è intervenuta in materia solo in tempi recenti.

Rispondendo al senatore Cabras, il professor Santaniello concorda con l'esigenza di prevedere una tipologia non rigida dei fenomeni di concentrazione; ricorda che ad esempio in Gran Bretagna viene considerata fenomeno concentrativo l'assunzione «incrociata» di cariche amministrative nelle imprese. Per quanto riguarda la cosiddetta «carta delle garanzie», occorre ribadire che, mentre la contrattazione collettiva ha avuto un ruolo determinante nella tutela dei giornalisti e dei corpi redazionali, si tratta di trovare un punto di equilibrio fra le esigenze della proprietà editoriale e quelle dei giornalisti.

Replicando al presidente Bernardi, il professor Santaniello rileva come sinora la magistratura abbia svolto in materia una funzione di supplenza, stante il vuoto legislativo più volte denunciato. Tale ruolo di supplenza si rivela comunque patologico in quanto il livello primario spetta agli organi di governo politico e amministrativo.

Il presidente della 8^a Commissione Bernardi, dopo aver ringraziato il professor Santaniello, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18.05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

176^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ruffino.**La seduta inizia alle ore 18,20.***IN SEDE CONSULTIVA**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola (2005), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento) (Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce alla Commissione in senso favorevole il senatore Guizzi, il quale osserva che il decreto risponde ad un'esigenza di complessiva razionalizzazione del delicato settore del reclutamento del personale scolastico. Si tratta di una nuova reiterazione dei precedenti decreti-legge n. 249 e n. 315 del 1989, la cui mancata conversione rende viepiù urgente la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in titolo. Pur manifestando perplessità circa l'articolo 5, che riguarda l'istituzione del ruolo unico degli ispettori tecnici e che non appare dunque propriamente collocato nel provvedimento in questione (dubbi, questi, che potranno utilmente essere affrontati in sede di esame di merito), propone pertanto alla Commissione l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti costituzionali del decreto-legge n. 357.

Dissente il senatore Galeotti, a parere del quale il fatto che nel caso di specie ci si trovi di fronte all'ennesima reiterazione di un provvedimento d'urgenza è ragione di per sé sufficiente a dimostrarne la mancata sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Dopo aver rilevato che il decreto ha inoltre riguardo ad una materia delicata, nella quale meglio sarebbe stato provvedere con un disegno di legge ordinaria, sottolinea l'estraneità dell'articolo 5 rispetto alla materia cui ha riguardo il complessivo provvedimento, come ammesso dallo stesso relatore.

Stigmatizza inoltre il fatto che, ancora una volta, con l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, si disponga la validità degli atti dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti-legge non convertiti, violando

così, a suo avviso, il disposto dell'art. 15, lettera a) della legge n. 400 del 1988.

Queste considerazioni motivano, ad avviso del senatore Galeotti, il voto contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge da parte del Gruppo comunista, pur nella consapevolezza del grande contributo che il provvedimento apporta alla soluzione dei problemi della scuola.

Dopo un intervento del sottosegretario Ruffino, che si associa alle considerazioni del relatore, la Commissione esprime, dunque, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici (1982), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Murmura, il quale sottolinea come il disegno di legge si renda necessario al fine di dirimere i dubbi interpretativi sorti in seno al Comitato per il credito, di cui all'articolo 32 della legge n. 416 del 1981, riguardo all'articolo 12 della legge n. 67 del 1987, che prevede la concessione di mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986 delle imprese editrici dei giornali quotidiani e periodici. Tali incertezze hanno ad oggetto la possibilità di ammettere a finanziamento imprese che abbiano ottenuto positivi risultati nell'esercizio 1986, nonché la possibilità di concedere finanziamenti di ammontare superiore al disavanzo registrato nello stesso esercizio. L'interpretazione fornita dal provvedimento in epigrafe trova peraltro pieno riscontro nei lavori preparatori dello stesso articolo 12 della citata legge n. 67 del 1987.

Il senatore Murmura si sofferma quindi sulle singole disposizioni del disegno di legge, che, dopo aver fornito, all'articolo 1, comma 1, l'interpretazione da darsi al citato articolo 12, determina, al comma 2, le condizioni necessarie all'erogazione dei finanziamenti stessi.

Il provvedimento dispone inoltre, all'articolo 2, un nuovo termine di decadenza ai fini delle domande di concessione di mutui, onde evitare lo sfondamento dell'onere finanziario previsto; fissa infine (articolo 3) la procedura circa la cessione dei crediti e dei contributi previsti nella citata legge n. 67 agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

In considerazione della finalità interpretativa del disegno di legge, il senatore Murmura ne auspica dunque la rapida conclusione dell'*iter*.

Il presidente Elia ringrazia il relatore e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Galeotti pone l'esigenza che il Parlamento avvii una riflessione organica riguardo alla revisione della complessiva normativa concernente la disciplina dell'informazione e del sistema delle comunicazioni di massa. A tale proposito, ricorda che la Commissione lavori pubblici del

Senato, che sta esaminando disegni di legge di disciplina del settore, ha all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 1159, di iniziativa del senatore Macaluso ed altri, recante disposizioni per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione. Anche gli aspetti interpretativi ed integrativi della normativa contenuta nella legge n. 67 avrebbero trovato dunque, a suo avviso, più adeguata collocazione nell'ambito del generale dibattito sulla riforma del sistema radiotelevisivo. Pur con queste osservazioni di ordine generale, il Gruppo comunista non ha comunque alcuna preclusione circa l'articolato del disegno di legge in titolo.

Il senatore Galeotti chiede infine se, a giudizio del relatore e del Governo, la disposizione contenuta nell'articolo 12 della legge n. 67 possa essere applicata anche alle cooperative ed ai consorzi.

Il senatore Cabras, premessi alcuni cenni sulla difficoltà di affrontare nel nostro paese in maniera organica i temi dell'informazione, mentre hanno maggiore fortuna misure assistenziali, peraltro benemerite per la sopravvivenza del pluralismo, dichiara di condividere le osservazioni del relatore ed esprime il consenso del proprio Gruppo al provvedimento in esame.

Il senatore Guizzi, dopo avere svolto alcune osservazioni di apprezzamento per l'audizione del Garante della legge sull'editoria, appena conclusa innanzi alle Commissioni riunite 1a e 8a, esprime il voto favorevole del Gruppo socialista, facendo tuttavia propria la richiesta di precisazione rivolta dal senatore Galeotti.

Conclusa la discussione, replica agli intervenuti il relatore Murmura, affermando che l'articolo 12 della legge n. 67 del 1987 s'applica senz'altro anche alle imprese editrici svolte in forma cooperativa; conclude pertanto raccomandando alla Commissione di approvare il disegno di legge.

Il sottosegretario Ruffino, condividendo il giudizio del relatore, compresa l'interpretazione dell'articolo della legge n. 67 in quanto riferito alle imprese editrici svolte in forma cooperativa, fornisce alcune precisazioni in merito all'onere finanziario del provvedimento, di cui sollecita l'approvazione.

Il presidente Elia fa presente però che la deliberazione del disegno di legge va rinviata ad altra seduta, non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Deputati Sangiorgio ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa. (1983), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore Murmura il quale rileva che l'articolo 1 della legge 8 maggio 1989, n. 177, ha riaperto i termini per l'accesso ai benefici disposti dalla legge n. 67 del 1987 a favore delle imprese radiofoniche. Si rende però necessario provvedere anche alla riapertura del termine per la presentazione delle dichiarazioni di rinuncia agli utili, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla società cooperativa mentre per le imprese radiofoniche costituite in società

cooperativa senza scopo di lucro occorre prevedere una espressa esenzione dalla presentazione di tali dichiarazioni. La normativa proposta dovrebbe però essere estesa anche alle imprese editrici di giornali quotidiani, allo scopo di evitare discriminazioni. All'uopo il senatore Murmura presenta un apposito emendamento, contemporaneamente raccomandando alla Commissione di approvare in tempi rapidi il provvedimento.

Il senatore Galeotti ritiene che la specificità della materia oggetto del disegno di legge mal si concili con l'estensione alle imprese editrici di quotidiani, proposta dal senatore Murmura.

Il senatore Cabras, pur rilevando che con le modifiche suggerite dal senatore Murmura il disegno di legge dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati, ritiene prevalenti le considerazioni volte ad evitare sperequazioni che poi renderebbero necessari ulteriori provvedimenti legislativi.

Ad avviso del sottosegretario Ruffino la limitazione del provvedimento alle sole imprese radiofoniche appare inopportuna, tuttavia l'estensione della riapertura dei termini anche alle imprese giornalistiche potrebbe importare problemi di copertura finanziaria per cui sarebbe conveniente attendere il parere della 5^a Commissione.

Il presidente Elia ricorda che le Commissioni investite in sede consultiva sul disegno di legge in titolo non hanno espresso finora il previsto parere. Di conseguenza, con riserva di approfondire ulteriormente la problematica sollevata dal senatore Murmura, è necessario inviare alla 5^a Commissione anche l'emendamento proposto, in quanto il possibile ampliamento dei soggetti beneficiari delle provvidenze potrebbe ridurre oltremodo la quantità dei singoli contributi.

Dopo brevi interventi dei senatori Tedesco Tatò, Galeotti e del sottosegretario Ruffino, il seguito della discussione è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Elia avverte che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, in sede deliberante (nn. 1950, 1982, 1983, 1999 e 2000), figureranno all'ordine del giorno anche nelle sedute già convocate per mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre.

La seduta termina alle 19,15.

DIFESA (4^a)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

93^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
GIACOMETTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa De Carolis e Fassino.

La seduta inizia alle ore 11,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche dell'articolo 37 e del n. 46, allegato C, del Regolamento di disciplina militare e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 37 del Regolamento di attuazione della rappresentanza militare**

(Parere al Ministro della difesa ai sensi degli articoli 5, primo comma, e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382)
(Esame e rinvio)

Riferendo sul progetto di decreto presidenziale in titolo indicato, il senatore Cappuzzo ne precisa il contenuto evidenziando che le modifiche che il Governo intenderebbe apportare alla normativa citata deriverebbero dall'asserita opportunità di abolire l'uso dell'appellativo «signore» rivolto da un militare a un superiore, fatta eccezione per gli ufficiali inferiori della Marina (in osservanza della particolare consuetudine vigente in quell'Arma), nonché dall'opportunità di limitare il divieto di cui al n. 46 dell'allegato C al Regolamento di disciplina militare alle materie che l'articolo 19 (settimo comma) della legge n. 382 del 1978 esclude dalla competenza degli organi rappresentativi. Conseguenziale a quest'ultima proposta di modifica sarebbe, inoltre, la richiesta eliminazione del divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 37 del Regolamento di attuazione della rappresentanza militare (RARM) punisce la divulgazione di qualunque deliberazione degli organi della Rappresentanza.

Nel merito, ricordate le materie che, a norma della legge n. 382, sono escluse dalla competenza del Consiglio centrale della Rappresentanza militare (COCER), che è e rimane pur sempre un organo rappresentativo, ma interno dell'ordinamento militare, il relatore Cappuzzo fa presente di non poter condividere le proposte di modifica in esame, sia per motivi prettamente giuridici che per ragioni di opportunità politica.

Fa osservare, innanzi tutto, che il Consiglio di Stato ha già avuto occasione di esprimere un parere in materia (evidentemente su richiesta dell'amministrazione), confermando pienamente la validità giuridica del divieto di invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare nelle materie consentite dalla legge (per quelle per le quali esiste un esplicito divieto, il problema ovviamente non si pone). Nel predetto parere, il massimo organo di consulenza del Governo aveva giustamente sottolineato che ove il citato divieto dovesse essere abolito si creerebbe un pericoloso precedente sulla via di una «sindacalizzazione» che il legislatore non ha invece voluto, con possibile pregiudizio di quel rapporto interno all'amministrazione militare che caratterizza gli attuali organi rappresentativi.

Ma, oltre a tali condivisibili considerazioni, non può sottacersi che nel nostro ordinamento esiste il generale principio dell'obbligo della riservatezza e del segreto d'ufficio per tutti i dipendenti dello Stato, civili o militari che siano. Ove, pertanto, si volesse insistere sulle modifiche proposte dal Ministro della difesa - sulle quali egli comunque è contrario - occorrerebbe se del caso studiare modalità e forme che rendano le predette modifiche compatibili con i citati doveri posti a carico del personale dipendente, atteso che, come ha già detto, gli organi della rappresentanza militare non sono assimilabili ad alcuna organizzazione sindacale.

Quanto all'altro aspetto del progetto di modifica al regolamento, concernente l'asserita opportunità di abolire l'uso dell'appellativo «signore» da far precedere al grado, il relatore Cappuzzo fa presente che qui non si tratta in realtà di una modifica pleonastica o meramente formale - come sembrerebbe che si voglia far credere - dal momento che si verrebbe ad incidere proprio nella configurazione stessa del rapporto gerarchico tra dipendente e superiore, senza che tutto ciò possa significare prevaricazione dei diritti individuali della persona. Del resto, l'uso di tale appellativo è conforme a tradizioni ben consolidate nel nostro Paese e nella totalità di quelli occidentali di chiara formazione democratica.

Nel ribadire, quindi, che anche su tale questione la sua posizione è decisamente contraria, afferma che il processo di democratizzazione non si attua per effetto di spinte demagogiche che, erodendo i fondamentali principi della gerarchia e della disciplina, comporterebbero inevitabilmente un degrado dell'ordinamento militare; coglie, peraltro, l'occasione per affermare che il problema della condizione militare, e delle forme rappresentative attraverso cui possono essere esternate le legittime istanze del personale, deve poter trovare migliore e diversa considerazione; da questo punto di vista, fermo restando che non potrebbe certo condividersi alcun processo di sindacalizzazione - aperta o strisciante - delle Forze armate, una possibile ipotesi risolutiva potrebbe derivare dalla istituzione per legge di una apposita autorità politica, una specie di «alto commissario per le Forze armate» cui delegare istituzionalmente ed in via permanente la difesa delle aspettative del personale.

Conclude, chiedendo che la Commissione approfondisca debitamente il contenuto del provvedimento in esame e disponga una audizione dei Capi di Stato maggiore delle tre Forze armate per acquisire la loro autorevole opinione in proposito.

Apertosi il dibattito, ha la parola il senatore Giacchè, il quale ritiene che le modifiche proposte dal Ministro siano di carattere prevalentemente formale e non dovrebbero pertanto, una volta introdotte, provocare quegli effetti distorsivi paventati dal relatore.

D'altra parte, esse appaiono in linea con un parere a suo tempo espresso dalla Commissione difesa del Senato e, quindi, anche per questo motivo sono, a suo avviso, condivisibili.

In particolare, poi, l'abolizione dell'appellativo obbligatorio di «signore», rivolto da un militare ad un superiore, non impedisce che se ne possa continuare a fare uso in via consuetudinaria.

Ritiene, quindi, che lo schema di decreto meriti l'emissione di un parere favorevole da parte della Commissione.

Il senatore Ferrara Maurizio concorda con il senatore Giacchè circa l'opportunità di abolire, almeno in via normativa, l'uso dell'appellativo «signore», in quanto esso appare quanto meno anacronistico ed evoca, più che altro, reminiscenze di tempi feudali. D'altra parte, è del parere che, in questa materia, la sostanza debba prevalere sulla forma.

Esprime, invece, forti perplessità (concordando con il relatore Cappuzzo) sull'abolizione del divieto di esternazione delle delibere degli organi di rappresentanza militare (pur se limitata alle materie di loro competenza).

In proposito, osserva che deve essere tenuta sempre presente la «specificità» della condizione militare. Gli appartenenti alle Forze armate, infatti, se non altro per il fatto di essere istituzionalmente abilitati all'uso delle armi, non possono essere equiparati, sia nei diritti che nei doveri, a tutti gli altri cittadini. Sarebbe pericoloso consentire ad un militare (sia esso di truppa o ufficiale) di rivolgersi direttamente all'opinione pubblica per esternare il proprio pensiero su argomenti che attengono all'organizzazione e all'attività delle Forze armate o per divulgare atti o deliberazioni degli organi rappresentativi.

Si esprime, quindi, in senso contrario alle modifiche, proposte nello schema di decreto, relative al n. 46 dell'allegato C al regolamento di disciplina militare, nonché all'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 37 del Regolamento di attuazione della rappresentanza militare.

Dopo interventi del relatore Cappuzzo (il quale dichiara di concordare pienamente con le considerazioni svolte dal senatore Ferrara Maurizio in ordine al divieto di comunicazioni o dichiarazioni alla stampa a nome di un organo di rappresentanza) e del sottosegretario De Carolis (che, considerata la particolarità di una situazione che fa riscontrare l'orientamento contrario del relatore su un provvedimento presentato dal Ministro della difesa, ritiene opportuna una pausa di riflessione), il presidente Giacometti, vista la delicatezza delle questioni emerse dal dibattito, propone un rinvio dell'ulteriore esame del progetto. Conviene la Commissione.

Il seguito della trattazione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

94ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Fassino e Mastella.**La seduta inizia alle ore 16,20.***IN SEDE DELIBERANTE**

Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate (1901), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il relatore, senatore Cappuzzo, dopo una breve illustrazione dell'articolo del disegno di legge, sottolinea che esso tende a disciplinare il riordinamento del servizio mensa delle Forze armate e che per tale motivo è fortemente atteso sia dagli interessati che dall'amministrazione.

Ritenuto, quindi, che il provvedimento risponda altresì a precise esigenze delle Forze armate, ne auspica una rapida approvazione, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Apertasi la discussione generale, ha la parola il senatore Mesoraca il quale ritiene condivisibile, nelle sue linee generali, il contenuto del provvedimento (e le finalità cui tende) anche se esso si presta, tuttavia, ad alcuni rilievi di merito. In particolare, non è dato di conoscere nè il numero delle mense operanti in tutto il territorio nazionale nè quello degli utenti. Sarebbe, poi, stato opportuno inserire nel provvedimento alcune disposizioni volte a favorire un miglior controllo nella gestione delle mense. Da ultimo, come aveva avuto modo di rilevare l'onorevole Lagorio, allora presidente della Commissione difesa della Camera, si renderebbe necessario un coordinamento normativo allo scopo di unificare la disciplina del servizio mensa delle Forze armate e dei Corpi di polizia (per i quali è, invece, intervenuta specificamente la legge 18 maggio 1989, n. 203).

È, comunque, apprezzabile, al riguardo la disposizione contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge (suggerita dal COCER) che autorizza il Ministro della difesa, sentito lo stesso organo centrale di rappresentanza militare, ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, un regolamento unico «interforze», tendente a disciplinare la struttura, l'organizzazione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio.

Nonostante le riserve esposte - conclude il senatore Mesoraca - il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge, considerato che esso risponde ad una esigenza primaria del personale.

Ha, quindi, la parola il senatore Poli, il quale sottolinea l'importanza anche sociale delle mense di servizio, che sono il luogo ideale per permettere

la conoscenza ed il confronto di idee tra gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate.

Per quanto attiene ai rilievi del senatore Mesoraca, auspica che l'amministrazione si faccia carico di meglio regolare in via amministrativa gli aspetti relativi alla costituzione delle mense.

Conclusasi la discussione generale, interviene il sottosegretario Mastella: dopo aver ringraziato gli oratori intervenuti i quali tutti hanno concordato sull'opportunità di approvare il provvedimento, assicura la massima disponibilità del Governo ad approfondire le problematiche emerse nel dibattito.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i 5 articoli di cui consta il disegno di legge e successivamente quest'ultimo nel suo complesso.

Deputati Rebullà ed altri; Gasparotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (1885), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Si prosegue la trattazione del provvedimento in titolo (sospesa nella seduta del 23 novembre scorso).

Ha la parola il senatore Giacchè. Fa presente, preliminarmente, che la principale lacuna del provvedimento è rappresentata dal fatto che esso non contiene alcuna disposizione che traduca in termini concreti l'impegno assunto a suo tempo dal Governo di alleviare il più possibile gli oneri gravanti sulle regioni maggiormente oberate dai vincoli militari.

Coglie poi l'occasione per ribadire la necessità di una regolamentazione delle procedure di alienazione dei beni demaniali della difesa. Al riguardo, sarebbe opportuno - considerata anche l'iniziativa già assunta dal Tesoro in materia di dismissione del demanio statale - che anche la Difesa si faccia carico di avviare un piano in proposito, allo scopo di utilizzare le risorse finanziarie eventualmente ricavate dalla dismissione del proprio patrimonio in reinvestimenti in favore delle esigenze di ammodernamento delle Forze armate e di miglioramento della condizione militare.

Quanto all'esigenza di un riequilibrio degli oneri derivanti dalle servitù militari tra le varie regioni interessate, il senatore Giacchè fa presente che essa è diventata ancor più pressante a seguito della recentissima evoluzione del negoziato internazionale.

Nonostante tali lacune, tuttavia, il disegno di legge ha il pregio di conseguire importanti ed attesissimi risultati, soprattutto per quanto attiene al raddoppio degli indennizzi, al coinvolgimento delle regioni nella localizzazione dei poligoni, allo snellimento delle procedure, ai maggiori poteri che si conferiscono ai comitati misti paritetici.

Per questi motivi, il Gruppo comunista è favorevole al provvedimento; anzi - precisa il senatore Giacchè - sarebbe preferibile una approvazione nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, in quanto l'esigenza di celerità dovrebbe prevalere su quella di introdurre ulteriori e sia pur condivisibili modifiche.

Il presidente Giacometti, dichiarata chiusa la discussione generale, avverte che si rende necessario un rinvio della ulteriore trattazione alla seduta di domani, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato.

Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del CEMM (1945)

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore Poli, ricorda preliminarmente che sino al 31 agosto 1984 il versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), dall'inizio del servizio volontario sino alla data del congedo o del passaggio nel servizio permanente, è stato effettuato dall'amministrazione della Difesa tenendo conto delle retribuzioni convenzionali previste dalla legge n. 658 del 1967.

Successivamente, la legge n. 413 del 1984 ha previsto, anche nei confronti del predetto personale, l'aggiornamento dei contributi assicurativi sulla base della retribuzione effettivamente percepita, con decorrenza dal 1° settembre 1984.

La regolarizzazione delle posizioni assicurative ha comportato, per il periodo 1° settembre 1984 - 31 dicembre 1987, un onere a carico del bilancio della difesa di quasi 30 miliardi (per l'anno 1988 la spesa in questione ammonta a circa 16 miliardi).

Tale onere è particolarmente elevato per la Marina, in quanto la posizione assicurativa INPS per il personale militare volontario delle altre due Forze armate - a norma dell'articolo 128 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - viene costituita soltanto nei confronti del personale congedato, escludendo quello transitato in ruolo.

Considerato che anche il personale volontario della Marina transita prevalentemente nel servizio permanente e che, pertanto, l'assicurazione temporanea all'INPS non comporta alcun risultato utile nei riguardi degli interessati (a causa della successiva inversione del titolo assicurativo dall'INPS al Fondo entrate del Tesoro) e osservato, altresì, che la procedura seguita per il solo personale collocato successivamente in congedo risulta più semplice (così come è già previsto con carattere di generalità per il personale volontario dell'Esercito e dell'Aeronautica) è stato presentato il disegno di legge in esame (sul quale è stata acquisita l'opinione anche dell'INPS).

Il relatore sottolinea che il provvedimento non comporta alcun onere finanziario e che l'articolo 1 sancisce la costituzione, a cura della amministrazione della Difesa, della posizione assicurativa per l'invalidità e vecchiaia per il personale volontario del CEMM, all'atto dell'invio in congedo.

L'articolo 2 abroga la precedente normativa in materia e l'articolo 3 fissa la decorrenza del provvedimento.

Ritenute condivisibili le esigenze e le finalità rappresentate dal disegno di legge, il relatore Poli ne auspica una rapida approvazione.

Il presidente Giacometti avverte che si rende opportuno un rinvio della

discussione alla seduta di domani, considerato che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

La Commissione concorda ed il seguito della trattazione è, pertanto, rinviato.

Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (1954)

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore Cappuzzo, ricordato che l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) è un ente pubblico di ricerca che persegue i propri fini istituzionali soprattutto mediante il contributo dello Stato, osserva che attualmente il finanziamento ordinario annuo, determinato con legge n. 325 del 1984, ammonta a lire 2.800 milioni.

Tale importo è ormai esiguo tenuto conto dei sempre maggiori impegni e dell'attività dell'Istituto. Il disegno di legge in esame lo eleva, pertanto, a 10 miliardi indicando la copertura finanziaria del maggior onere (pari a 7.200 milioni annui) nella corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'INSEAN e, per gli anni 1990, 1991 e 1992 nella riduzione dello stanziamento iscritto nel citato capitolo 6856.

Concludendo, il relatore Cappuzzo, ritenuta meritevole di considerazione la finalità del provvedimento, ne auspica una rapida approvazione.

Il presidente Giacometti, osservato che anche per questo disegno di legge non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate, ritiene opportuno un rinvio della discussione alla seduta di domani. La Commissione concorda.

Il seguito della trattazione è, pertanto, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

166ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Interviene il ministro per le partecipazioni statali Fracanzani.

La seduta inizia alle ore 11,25.

SUL LUTTO DEL SENATORE FERRARI-AGGRADI

Il presidente Andreatta esprime al senatore Ferrari-Aggradi il cordoglio della Commissione e suo personale per la scomparsa del figlio. Si associano il senatore Bollini, a nome del proprio Gruppo, e il ministro Fracanzani, a nome del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Andreatta comunica che pervenuta richiesta da parte del Presidente del Senato che la Commissione esprima il proprio avviso sulla richiesta, avanzata dalla 8ª Commissione permanente, di affidare alla competenza congiunta delle due Commissioni il disegno di legge n. 1896, in tema di revisione delle norme sugli investimenti pubblici assegnato alla 5ª Commissione, in sede redigente. Dopo un intervento del senatore Cortese, la Commissione concorda di rinviare a domani ogni deliberazione al riguardo.

IN SEDE DELIBERANTE

Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988 (1495), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e trasferimento alla sede referente)

Il presidente Andreatta ricorda che sul provvedimento si è già svolta la discussione generale. Poiché il dibattito ha avuto luogo molto tempo addietro ed erano rimasti insoluti alcuni quesiti, ritiene che nulla osti ad ulteriori puntualizzazioni da parte dei membri della Commissione.

Interviene quindi il senatore Barca, che si sofferma sulle questioni relative alla compatibilità dei fondi di dotazione degli enti delle Partecipazio-

ni Statali rispetto alla normativa comunitaria, alla utilizzazione dei medesimi trasferimenti al ripiano di debiti anzichè alla realizzazione di investimenti e alla mancanza di precisi vincoli che leghino l'utilizzazione dei fondi stessi alla realizzazione di progetti nel Mezzogiorno. In conclusione l'assetto delle Partecipazioni statali deve essere funzionalizzato al conseguimento di precisi obiettivi e non al perseguimento di logiche esclusivamente di potere.

Ad avviso del senatore Riva, il Ministro dovrebbe cogliere l'occasione odierna per dare una risposta ai quesiti già sollevati nel corso della precedente seduta sul provvedimento. Tali quesiti riguardano in primo luogo quello relativo alla necessità che il Governo riassicuri innanzitutto il Parlamento circa il fatto che il finanziamento degli enti delle Partecipazioni Statali non abbia modalità tali da violare le normative CEE in materia di aiuti alle imprese e di libertà di concorrenza nel mercato. A tale proposito sono significative le perplessità della Commissione affari costituzionali, che sta esaminando in sede consultiva il disegno di legge n. 1914.

Quanto al contenuto del disegno di legge non può non destare meraviglia il fatto che, mentre si assume che lo stanziamento di fondi pubblici è destinato a finanziare la politica degli investimenti dell'IRI, la somma prevista nel testo equivale allo 0,23 per cento degli investimenti programmati. Per quanto riguarda l'EFIM poi si domanda quali siano le ragioni di stanziare 300 miliardi in suo favore, in un momento in cui il Ministro stesso ha mostrato preoccupazione per la gestione dell'Ente, tanto da non approvarne il bilancio e da inviare un'ispezione. A ben vedere infatti molti elementi sconcertanti emergono dal bilancio dell'EFIM ed in primo luogo quello relativo al fatto che la giacenza di magazzino equivale a circa 10 mesi e mezzo di fatturato. E dunque è indispensabile in primo luogo ripensare la situazione dell'Ente, con particolare riferimento alla sua gestione industriale e commerciale e valutare alla stregua di ciò la sua situazione finanziaria, evitando nel contempo di erogare ulteriori fondi. In ogni caso, il Parlamento dovrebbe farsi urgentemente carico di definire un provvedimento straordinario che consenta di avviare l'Ente ad una gestione contabile corretta. In conclusione, poichè in materia finanziaria la Commissione bilancio non costituisce altro che una sede istruttoria di responsabilità più vaste che riguardano l'Assemblea del Senato nel suo complesso, ritiene che il disegno di legge non possa proseguire in sede deliberante e che esso debba essere, appunto, rimesso all'Assemblea.

Interviene il senatore Abis, che, nel sottolineare in primo luogo come la stesura del disegno di legge susciti alcune perplessità, soprattutto con riferimento alla reale destinazione dei fondi allo sviluppo del Mezzogiorno, si sofferma sulla questione del finanziamento dell'EFIM. A proposito di tale problema sottolinea che è presumibile che gli stanziamenti destinati all'ente in questione non possano essere utilizzati per il Mezzogiorno e dunque che tali risorse non possano avere un utilizzo propulsivo nei confronti dell'economia, pertanto ritiene di non poter dare il proprio assenso al disegno di legge, pur non votando contro di esso.

Ha quindi la parola il senatore Crocetta, che ricorda in primo luogo come il ministro Fracanzani si era impegnato a fornire alcune risposte alla Commissione, risposte che non sono state tuttora rese. Il disegno di legge poi ha contenuto alquanto confuso e l'articolo 3 riveste caratteristiche più adatte ad un manifesto che ad un testo normativo: in realtà sembra che la

finalizzazione dei fondi al Mezzogiorno costituisca più che altro una sorta di «grimaldello» per indurre ad una sollecita approvazione del provvedimento. Infatti le somme stanziare a favore delle zone del Sud sono di modestissima entità.

Per quanto riguarda l'EFIM, infine, ritiene che le responsabilità della sua gestione non dovrebbero riprodursi in eventi dannosi nei confronti dei lavoratori del Gruppo: è pertanto indispensabile disporre di una chiara situazione finanziaria prima di erogare i fondi. In conclusione non può che condividersi la richiesta del senatore Riva di investire l'Assemblea della trattazione del disegno di legge.

Interviene il relatore Ferrari-Aggradi, che nel ricordare come una parola decisiva in questione spetti al Ministro, che ha il merito di aver profuso assiduo impegno per mettere ordine nei conti del settore, sottolinea come la scelta di tenere separate le aziende del Gruppo EFIM rispetto a quelle facenti capo all'IRI fu un preciso atto del Parlamento e come è stata pratica costante quella di conferire all'IRI fondi di dotazione annuali.

A suo avviso non appare poi accettabile che, dopo i mesi che sono stati impiegati per discutere il provvedimento, sorgano nuove difficoltà in ordine alla sua applicazione definitiva, anche se ciò è da addebitare sicuramente anche alle forze di maggioranza: la materia comunque va rivista nel suo complesso e il ministro deve provvedere al più presto, eventualmente in sede di esame del disegno di legge 1914.

Il presidente Andreatta ricorda che le perplessità sorte sul provvedimento in titolo derivano dal fatto che non sono stati ancora approvati i bilanci di tutti gli enti interessati e che sussistono problemi circa le disparità di finanziamento tra gli enti: è il caso soprattutto dell'EFIM, che presenta perdite e indebitamento eccessivi rispetto al fatturato e in ordine ai quali quindi bisogna porsi domande di significato più profondo.

Quanto poi alla questione circa il fatto che la mancata approvazione entro l'esercizio in corso del provvedimento in titolo comporta la conseguenza che i relativi stanziamenti andrebbero in economia, egli fa presente che comunque il Governo può prevedere un maggiore volume di finanziamenti a partire dal 1991. A suo avviso, comunque, è necessario condizionare l'approvazione del provvedimento alla previa approvazione di programmi di investimento, di cui sia nota la ripartizione a livello geografico e alla previa presentazione di una relazione finanziaria sugli enti, che devono dimostrare di poter operare autonomamente sul mercato.

Il presidente Andreatta preannuncia al riguardo la presentazione di un apposito ordine del giorno, inteso ad impegnare il Ministro delle partecipazioni statali a subordinare le erogazioni dei fondi di dotazione al fatto che venga accertata l'effettiva utilizzazione di tali finanziamenti per nuovi investimenti, con assoluta priorità per iniziative nel Mezzogiorno, e che venga presentata al Parlamento nel termine di quattro mesi una relazione contenente elementi atti a verificare la capacità di ciascuno degli enti di sostenere con risorse proprie lo sviluppo delle proprie attività produttive in condizioni di equilibrio economico.

Un altro punto da tenere in considerazione è il fatto che da un lato, spesso, occorrerebbe ridiscutere gli interventi in alcuni settori da parte delle Partecipazioni statali e dall'altro modificare le regole del sistema nel senso di ridurre i fondi di dotazione ad un minimo che consenta il controllo delle società e poi preordinare interventi settoriali.

Il presidente Andreatta conclude facendo osservare che in ordine al disegno di legge n. 1914, sarà opportuno che vengano approvati specifici emendamenti tendenti ad inserire specifici vincoli.

Ha quindi la parola il ministro Fracanzani, il quale si sofferma anzitutto sui problemi comunitari che sono emersi nel corso della discussione. Al riguardo fa presente di avere avuto incontri con rappresentanti della CEE, tra cui il Commissario Brittan, al termine dei quali è sembrata emergere una posizione del tutto nuova e positiva da parte della CEE, che intenderebbe considerare legittimi i finanziamenti agli enti di gestione per investimenti e guardare con sfavore invece i trasferimenti che si possono classificare come aiuti.

In ordine ai problemi dell'intervento dello Stato, occorre ricordare che, a fronte di un volume programmato di investimenti nel settore delle partecipazioni statali pari a 105 miliardi nel quadriennio, lo Stato progetta di intervenire per il 6 per cento, che è la somma dei trasferimenti previsti per il 1988 e per il 1989: queste cifre mettono in luce come l'intervento dello Stato sia del tutto coerente con le esigenze che emergono da più parti.

Il Governo può anche dichiarare che le somme previste sono conclusive, nel senso che sono fatti salvi ovviamente interventi particolari, come per quanto riguarda il Mezzogiorno: lo sforzo è che comunque gli interventi corrispondano ad interessi generali di tutta l'azienda-Italia e pertanto la gestione delle partecipazioni statali deve essere in linea con i parametri di efficienza del settore privato, ma non può non tenere in considerazione le sue proprie ragioni storiche, ossia gli interventi particolari ad alto rischio e a redditività differita, come quelli relativi al Mezzogiorno.

Le priorità da perseguire riguardano appunto il Sud, la ricerca, i servizi e le infrastrutture nonché le reti, l'approvvigionamento energetico e la promozione della piccola e media industria, che sarà particolarmente esposta all'impatto della liberalizzazione comunitaria: per comprendere meglio i termini del problema basti ricordare che le partecipazioni statali coprono il 18 per cento della ricerca e il 36 per cento di quella che avviene nel settore produttivo-industriale.

Per quanto riguarda l'EFIM, il Ministero ha in corso approfondimenti ai fini dell'approvazione del bilancio di quell'ente: dichiara comunque di non avere difficoltà ad anticipare nel testo del disegno di legge n. 1914 una serie di norme che erano state programmate per il disegno di legge organico di riforma delle regole delle partecipazioni statali. I punti in particolare riguardano la rimozione dei vincoli per la quotazione in borsa di alcune società delle partecipazioni statali e una maggiore trasparenza dei bilanci dei tre enti di gestione.

Si dichiara poi disponibile a redigere una relazione sugli aspetti finanziari dei bilanci di questi enti, fermo rimanendo comunque che l'apporto dell'azionista-Stato deve essere finalizzato alle caratteristiche peculiari del sistema delle partecipazioni statali, cioè ad obiettivi di interesse generale, senza i quali non vi sarebbe più ragione che queste società continuino a permanere nell'ambito del settore pubblico.

Il Ministro chiede tuttavia che non si subordini l'approvazione del provvedimento alla indicazione dei dati di cui alla relazione accennata, in quanto l'erogazione di questi trasferimenti è essenziale per finalità di primissimo ordine, come - tra l'altro - il completamento della reindustrializ-

zazione a Bagnoli e a Taranto e la questione della Sardegna, in ordine alla quale non vi è stato alcun colpo di mano ma solo coerenza con i piani presentati e che rappresenta un terreno di rilancio delle partecipazioni statali, il che richiede il trasferimento dei fondi.

I disegni di legge relativi ai finanziamenti 1988 e 1989 a suo avviso vanno collegati ad una programmazione degli investimenti di competenza del CIPE e del CIPI, affinché le somme a disposizione non siano finalizzate a finalità diverse dagli investimenti, come ad esempio il ripiano di perdite di bilancio.

Conclude, riprendendo la questione dell'EFIM, facendo rilevare la preoccupazione che nutre il ministero per l'appesantirsi delle spese di gestione sulle quali sono stati chiesti chiarimenti.

Il senatore Andriani fa osservare che sul provvedimento in titolo sussistevano già perplessità sollevate dal relatore e comunque permane il problema dell'EFIM, in ordine al quale le risposte del Ministro sono state insoddisfacenti: ciò non significa che non debbano essere gestiti settori in perdita, ma solo che è necessario capire se le perdite dell'EFIM siano strutturali - nel qual caso non occorre fornire finanziamenti - o siano dovute ad errori di gestione, nel qual caso occorre invece prendere decisioni di tipo diverso. La conclusione comunque non può essere se non quella della impossibilità di concludere l'iter nel corso della seduta.

Il senatore Riva si dichiara insoddisfatto per le risposte del Ministro: ad esempio, sulle questioni comunitarie, se è vero che vi è stata la svolta da parte della CEE, è vero pure che appare ben difficile distinguere tra investimenti ed aiuti, alla luce soprattutto dell'impegno per gli stabilimenti di Bagnoli e di Taranto. Occorre quindi specificare la natura dei singoli flussi.

Ma anche altre questioni sono rimaste del tutto inevase: quella legata al magazzino e alla eccessiva sottovalutazione degli accantonamenti per crediti, così come quella del saldo positivo delle partite diverse. Per cui l'alternativa è o che l'EFIM è recuperabile o il caso contrario: a seconda dell'ipotesi più veritiera le decisioni sono diverse, entrambe convergenti però sulla necessità di non prevedere trasferimenti al momento attuale. Senza questo chiarimento non è possibile effettuare una operazione di trasparenza nei confronti dei contribuenti.

Il presidente Andreatta comunica che è stata presentata richiesta da parte dei senatori Crocetta, Bollini, Barca, Sposetti, Riva, Andriani e Vignola di proseguire l'esame del disegno di legge in sede referente. Essendo la richiesta conforme al Regolamento, comunica che il disegno di legge proseguirà il suo iter in detta sede.

IN SEDE REFERENTE

Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle Partecipazioni Statali per il 1988 (1495), approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente Andreatta, dopo aver precisato che per la discussione generale ci si può riferire al dibattito già svolto in sede deliberante, osserva che la necessità che il provvedimento sia esaminato dall'Assemblea, con il conseguente allungamento dei tempi, restringe la scelta alla approvazione o reiezione del provvedimento stesso.

In ogni caso ritiene che chiarimenti sulla gestione finanziaria degli enti, con particolare riferimento all'EFIM, siano indispensabili: infatti è del tutto ovvio che conoscere la situazione di essi costituisca una necessità prioritaria rispetto a quella dell'intervento finanziario. Il Ministro dovrebbe pertanto preoccuparsi di rendere la gestione degli Enti la più efficiente possibile, in modo che la successiva acquisizione dei fondi di dotazione possa riflettersi positivamente.

Il ministro Fracanzani conferma la preoccupazione che dall'impostazione data dalla Commissione si rischi di provocare una fermata di un sistema in movimento: infatti se si rinvia l'approvazione del disegno di legge si sortisce l'effetto di imporre una fase transitoria oltremodo pericolosa in un momento in cui il sistema delle Partecipazioni Statali deve rispondere a impellenti sfide dell'economia. Inoltre se il provvedimento non risulta approvato entro il 31 dicembre le quote destinate al suo finanziamento andrebbero perdute.

Ad avviso del presidente Andreatta la questione principale è costituita dal fatto che il Ministro delle partecipazioni statali dovrebbe farsi carico di non procedere all'erogazione dei nuovi fondi di dotazione fino a quando non siano chiariti gli aspetti relativi alla gestione finanziaria degli Enti e non siano conosciute le proposte della Commissione ministeriale istituita in tema di riordino degli Enti stessi.

Ad avviso del ministro Fracanzani tale procedure dovrebbero richiedere modificazioni legislative certamente non definibili nel breve periodo e costringerebbero ad un sostanziale blocco delle attività delle Partecipazioni statali, con conseguenti effetti negativi.

Secondo il senatore Forte il sistema delle Partecipazioni statali deve essere mantenuto, tuttavia è indispensabile che la sua gestione avvenga sulla base di criteri di certezza e di trasparenza. Ciò non vuol dire che non possano esistere attività in perdita, nè che le condizioni contenute nel prospettato ordine del giorno della Commissione siano preclusive rispetto alla deliberazione parlamentare sui fondi, ma ciò presuppone che il sostegno del Parlamento deve essere affiancato dall'impegno che le imprese possano risolvere i propri problemi gestionali.

Il senatore Barca fa presente che non può essere accolta l'accusa di bloccare il sistema delle Partecipazioni Statali, in quanto si sta solo effettuando un'opera di chiarezza e di trasparenza, dando garanzie ai contribuenti. Esprime pertanto il proprio plauso all'ordine del giorno preannunciato e si augura che esso venga tradotto in emendamenti: ciò significa un atto di fiducia nei confronti del Ministro, che sarà chiamato ad assumere le decisioni del caso ove la crisi dell'EFIM si dovesse rivelare irreversibile.

Il senatore Crocetta dichiara di avere delle osservazioni da muovere sul punto dell'ordine del giorno preannunciato e relativo all'accertamento della effettiva utilizzazione degli stessi nuovi investimenti e si riserva di esprimere le proprie motivazioni nella prossima seduta.

Il senatore Riva, dopo aver condiviso l'orientamento del senatore Barca, fa presente che non è propria intenzione indebolire le Partecipazioni Statali, che invece risultano danneggiate dalle gestioni cui sono state sottoposte.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, esso sarà più opportunamente discusso nella prossima seduta.

Il relatore Ferrari-Aggradi raccomanda molta prudenza in ordine all'ipotesi di demolire uno strumento prezioso per l'economia. La proposta

del Presidente è giusta e non intralcia i lavori che riguardano i provvedimenti in tema di partecipazioni statali.

Ha quindi di nuovo la parola il ministro Fracanzani, il quale, dopo aver ribadito la fase nuova che si è aperta per le partecipazioni statali a seguito della intesa raggiunta con i rappresentanti comunitari, a proposito della quale intesa egli confida che i comportamenti successivi possono essere coerenti rispetto agli impegni, esprime preoccupazione che non vengano fermati, in mancanza di una approvazione sollecita dei provvedimenti in esame, interventi degli enti di grande urgenza economica e sociale.

Nel dichiararsi disponibile a discutere l'ordine del giorno, con alcune precisazioni e comunque a condizione che esso non si trasformi in emendamenti, fa presente che la sua preoccupazione è che il provvedimento in titolo, non riesca ad essere approvato entro l'anno (e quindi vadano in economia i relativi fondi) cumulandosi la richiesta di rimessione all'Assemblea con quella di approvare gli emendamenti.

Sul disegno di legge n. 1914 preannuncia la propria disponibilità ad approvare emendamenti, ma chiede al presidente Andreatta chiarimenti circa i presumibili tempi dell'esame.

Il presidente Andreatta, manifestata la disponibilità ad approvare il disegno di legge in titolo entro l'esercizio in corso, fa presente che con l'ordine del giorno preannunciato si intende responsabilizzare il Governo su alcune questioni. Il problema riguarda tuttavia non l'approvazione della legge, ma la sua attuazione, che sarà possibile solo dopo che saranno state fornite le richieste di comunicazioni sugli aspetti finanziari.

Quanto poi al disegno di legge n. 1914 non sussistono problemi, perchè esso sarà fatto slittare al triennio 1990-1992: è opportuno però che l'Aula esami contemporaneamente i due disegni di legge.

Propone quindi di iniziare l'esame del disegno di legge n. 1914 nella seduta pomeridiana.

Il senatore Sposetti fa presente che si può continuare secondo il calendario già previsto. Concorda il senatore Riva e il seguito dell'esame è quindi rinviato a domani.

SU ALCUNE DICHIARAZIONI DEL MINISTRO VASSALLI

Il senatore Barca, in merito a talune dichiarazioni del ministro Vassalli, circa il fatto che i mali della giustizia sono da addebitare ai tagli operati per questo settore dalla legge finanziaria, chiede al presidente Andreatta di far presente o al ministro stesso o alla Presidenza del Senato che in realtà il disegno di legge finanziaria, così come pervenuto dal Governo è stato già approvato dal Consiglio dei ministri con il consenso anche del Ministro della giustizia e quindi non sussistono responsabilità da parte del Senato.

Il presidente Andreatta, nel garantire che esperirà i passi opportuni, si dichiara preoccupato per le richieste finanziaria del settore della giustizia.

Il senatore Forte ricorda che la giustizia non soffre di problemi finanziari e che i ritardi sono dovuti all'applicazione della normativa di recente varata. D'altra parte, anche la giustizia incontra i vincoli temporali e urbanistici degli altri settori.

La seduta termina alle ore 13,50.

167ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il ministro della pubblica istruzione Mattarella.**La seduta inizia alle ore 17,45.***IN SEDE CONSULTIVA****Deputati Fiandrotti ed altri; Bianchi Beretta ed altri; Casati ed altri: Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (1756)**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Cortese, ricordando come sia pervenuta il 29 novembre la relazione tecnica richiesta al Governo e come su di essa il Servizio del bilancio del Senato abbia redatto un rapporto sulla quantificazione degli oneri. Il provvedimento infatti pone alcuni problemi relativamente alla questione che, secondo il disegno di legge, la riforma della scuola elementare, pur prevedendo il principio dei tre docenti per ogni due classi, sarebbe senza oneri, ad esclusione di quelli relativi all'aggiornamento dei docenti, che vengono quantificati all'articolo 17 del provvedimento e che risultano coperti mediante ricorso all'apposita voce di fondo speciale. Poichè tuttavia tale voce risulta implementata nella legge finanziaria per il 1990, sarebbe opportuno tenerne conto nella clausola di copertura.

Interviene il presidente Andreatta che osserva come le principali difficoltà che derivano dal provvedimento sono riferite all'aumento del numero dei maestri per classe. Tale aumento tra l'altro non può prescindere dal fatto che l'articolo 12 della legge n. 270 del 1982 esclude di fatto l'applicabilità delle norme di limitazione del *turn-over* per il personale docente, tal che a fronte di un notevole decremento della popolazione scolastica non è parimenti diminuito il numero dei maestri. Inoltre la legislazione consente ampi margini di discrezionalità da parte delle autorità scolastiche periferiche, che possono aumentare il numero dei docenti, provocando così oneri ulteriori. Le condizioni nelle quali la riforma diverrebbe operativa verrebbero dunque riferite al mantenimento di un numero di alunni costante per classe, a fronte di una riduzione del numero complessivo degli alunni e di una riduzione delle classi. In base ai dati demografici, poi, la riforma potrebbe essere attuata o a partire già dai prossimi anni o entro il prossimo decennio, a seconda del tasso di crescita della popolazione, mentre, in ogni caso, permarrrebbe un consistente divario tra il Nord e il Sud del Paese e comunque difficilmente il modello proposto potrebbe essere realizzato con il personale esistente.

Interviene il senatore Bollini per osservare come non ritiene che le questioni di carattere finanziario debbano costituire un ostacolo all'uguale

godimento del diritto all'istruzione da parte di tutti gli studenti del Paese: la riforma della scuola non può dunque essere delimitata dalle questioni concernenti il suo finanziamento e il numero degli insegnanti.

Il presidente Andreatta ritiene che sia preferibile avviare la riforma sacrificando il principio del numero di alunni per classe, mentre il ministro Mattarella fa presente di avere già depositato un emendamento in materia presso la Commissione pubblica istruzione, mentre osserva che in ogni caso la sperimentazione è già stata avviata e che occorre estenderla con gradualità. Quanto al numero di alunni per classe, ritiene che non si debba intervenire meccanicamente, mentre è compito del Governo prevedere più efficaci meccanismi che consentano di governare la formazione delle classi, rendendo maggiormente organica la distribuzione dei plessi scolastici. Quanto al divario tra Nord e Sud esso riguarda principalmente la sperimentazione e le classi a tempo pieno: dunque la riforma costituisce un modo per recuperare tale divario.

Ad avviso del senatore Abis non vi è dubbio che, se la riforma costituisce un atto importante, occorre reperire il finanziamento necessario; tuttavia non si può ritenere che l'unica spesa riferibile ad essa sia quella del pagamento degli stipendi degli insegnanti. La riforma infatti presuppone un nuovo modello di organizzazione e, conseguentemente, ulteriori spese. Se dunque si è convinti che la riforma vada attuata in ogni caso, si deve avere contemporanea contezza del fatto che occorre sopportarne il costo e dunque che è indispensabile ridurre altri tipi di spesa: in una parola occorre che siano chiari i termini finanziari della questione.

Il presidente Andreatta, dopo aver ricordato che il testo del disegno di legge è stato presentato in base all'assunzione che la riforma fosse «a costo zero», si sofferma sulla questione relativa al fatto che la copertura debba essere riferita all'attuale spesa per il personale o non debba invece tener conto della spesa per il personale che potrebbe derivare da un'applicazione amministrativa meno discrezionale della normativa esistente o che debba essere riferita con criteri di elasticità al decremento del numero degli alunni.

Il relatore Cortese osserva che andrebbe preliminarmente chiarito il costo della riforma, per poi verificare se il disegno di legge è coperto, mentre il presidente Andreatta osserva che una valutazione è resa più difficoltosa dal fatto che da una parte la discrezionalità amministrativa ha consentito di mantenere pressochè costante l'organico malgrado il decremento della domanda e dall'altra la normativa vigente, che consente il *turn-over* per i docenti, ha consentito la stabilizzazione dell'entità degli organici. Sarebbe pertanto opportuno che si fissassero in sede interministeriale i criteri relativi alla formazione delle classi.

Ad avviso del senatore Bollini nell'esame della questione non si può prescindere dal fatto che nel settore scolastico fino ad oggi l'interesse degli insegnanti è prevalso su quello degli alunni, tant'è che il disegno di legge all'esame parte dalla poco credibile assunzione che la riforma non costerebbe nulla. Sarebbe pertanto indispensabile che il Ministro fornisse chiarimenti in merito a tale questione.

Il ministro Mattarella osserva che se si considera il fatto che per il settore della scuola non è prevista una limitazione del *turn-over*, ne può derivare che non si porrebbe un vero e proprio problema di copertura, mentre la riforma

ha come scopo anche quello dell'attuazione dei nuovi programmi didattici e non comporta costi per quanto riguarda le strutture. In ogni caso il ritorno pomeridiano a scuola è previsto, ma la sua attuazione non è immediata e d'altra parte l'allungamento dell'orario di servizio dei maestri non presuppone la diminuzione del numero di minuti di insegnamento per ogni ora.

Rispondendo ad alcuni quesiti del relatore Cortese, del senatore Azzarà e del presidente Andreatta, il ministro Mattarella precisa che il numero complessivo degli insegnanti comprende anche quelli destinati al tempo pieno e alle attività di sostegno, nonché quelli in dotazione organica aggiuntiva, mentre per l'insegnamento delle lingue straniere sono previsti corsi di aggiornamento finalizzati alla riconversione dei docenti. In ogni caso con apposito decreto si potranno indicare criteri ai quali le amministrazioni scolastiche si dovranno attenere per rispettare tale tetto.

Ad avviso del presidente Andreatta, premesso che è necessario rafforzare criteri di gestione centralistica del comparto, deve in ogni caso essere precisato che la riforma non dovrà prescindere da un tetto massimo di docenti, che revisioni del tetto dovranno essere operate in sede di legge finanziaria e che debba essere previsto un meccanismo per adeguarlo all'andamento demografico, tenendo conto del fatto che l'attuale *turn-over* è di circa diecimila persone l'anno.

Il ministro Mattarella fa presente che sarebbe opportuno sopprimere la sfasatura esistente tra organico di diritto e organico di fatto, anche per facilitare l'avvio dell'anno scolastico.

Il presidente Andreatta conclude proponendo di rinviare l'esame del disegno di legge alla seduta di domani, per dar modo al relatore Cortese di presentare una bozza di parere, tenendo conto del fatto che occorrerà valutare la questione della copertura del provvedimento, alla stregua della considerazione che probabilmente la riforma richiede un incremento di insegnanti nell'ordine di circa 60-70 mila unità.

Concorda la Commissione e l'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

185^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono il ministro delle finanze Formica, il ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali Maccanico ed il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli.

La seduta inizia alle ore 16,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda avverte che saranno posti all'ordine del giorno nelle sedute di domani e dopodomani i disegni di legge 538 e 910, connessi per materia al disegno di legge 1972 riguardante il gioco del lotto, anche se non è possibile condurre un esame congiunto, data la differenza di sede.

IN SEDE REFERENTE**Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (1894)**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente Berlanda avverte che nella seduta del 5 dicembre sono stati illustrati tutti gli emendamenti.

Il senatore Marniga, svolgente funzioni di relatore in sostituzione del senatore Pizzol impossibilitato a partecipare alla seduta, fa presente che all'inizio dell'esame dell'articolato si pone subito il problema della integrazione del testo del Governo, per realizzare un trasferimento diretto alle regioni di quote di tributi erariali, richiesto con gli emendamenti 1.1, 1.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Il ministro Maccanico dichiara di essere in condizioni di illustrare i termini in cui il Governo ritiene di poter andare incontro alle esigenze prospettate. Tuttavia, per definire compiutamente le disposizioni occorre prima procedere ad un esame approfondito della questione fra i vari ministeri interessati: si riserva pertanto di presentare la proposta in sede di esame in Assemblea.

Il Ministro chiarisce che, comunque, vi è l'assenso di massima dei ministri finanziari ad inserire nella delega legislativa una norma volta ad attribuire a ciascuna regione quote dell'imposta sul valore aggiunto in modo da assicurare nei primi 2 anni (1991-1992) un introito pari a quanto assegnato sul fondo comune per il 1990 incrementato del tasso di inflazione programmato per ciascun anno (il riferimento iniziale al biennio si rende necessario per questioni di copertura finanziaria). Per gli anni successivi alla modulazione si dovrebbe invece provvedere con la legge finanziaria.

L'assenso di massima dei ministri finanziari consente inoltre di assicurare, attraverso un fondo perequativo, una equilibrata distribuzione delle risorse, tra le singole regioni, nell'ambito delle quantificazioni per gli anni 1991 e 1992.

Il senatore Garofalo preso atto delle dichiarazioni del Ministro, dichiara di ritirare l'emendamento 1.1, riservandosi di ripresentarlo eventualmente in Assemblea, qualora in quella sede la questione non riceva una soluzione soddisfacente da parte del Governo.

Il senatore Favilla dichiara di ritirare l'emendamento 1.2, preso atto delle dichiarazioni del Governo negli stessi termini sopra formulati dal senatore Garofalo.

È accolto quindi l'articolo 1 senza modifiche.

All'articolo 2 vengono esaminati congiuntamente gli emendamenti 2.1 e 2.2, di identico contenuto.

Il ministro Maccanico fa presente che, come alternativa della esclusione radicale del fondo sanitario e del fondo trasporti da confluire nel fondo comune, egli ha proposto la soluzione di cui all'emendamento 2.4-a, ed è altresì favorevole all'emendamento 2.3-a del senatore Bernardi.

Il senatore Bertoldi dichiara che i senatori comunisti insistono per la votazione dell'emendamento 2.1.

Il presidente Berlanda ritira l'emendamento 2.2.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 non è accolto dalla commissione. Viene respinto inoltre l'emendamento 2.4, soppressivo del comma 3 in correlazione con l'emendamento 2.1.

Il ministro Maccanico integra contestualmente l'emendamento 2.4-a, in base al quale, al comma 3 dell'articolo 2, oltre ad aggiungere il fondo sanitario nazionale al fondo nazionale trasporti, si prevede, assieme all'attività di verifica, anche attività di monitoraggio da parte della Commissione ivi configurata. Il Ministro chiarisce che, ad avviso del Governo, con tali modifiche, unite alla soppressione delle parole «in via transitoria» al comma 1 (sulla base dell'emendamento 2.3-a del senatore Bernardi che il Governo fa proprio) le esigenze prospettate con gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dovrebbero essere soddisfatte.

Si passa alla votazione.

È accolto l'emendamento 2.4-a con le modifiche apportate contestualmente dal ministro Maccanico; è accolto l'emendamento 2.3-a, non è accolto l'emendamento 2.3. Viene ritirato l'emendamento 2.5.

È accolto infine il testo dell'articolo 2 con le modifiche anzidette.

All'articolo 3 vengono esaminati gli emendamenti 3.1 e 3.2 di identico contenuto; posti ai voti sono accolti dalla Commissione.

L'emendamento 3.3 dei senatori comunisti non è accolto; l'emendamento 3.4 di alcuni senatori democristiani (di contenuto analogo) viene ritirato.

In conseguenza delle anzidette votazioni il Presidente dichiara preclusi gli emendamenti 3.5 e 3.o.1.

È accolto infine l'articolo 3 con la modifica anzidetta.

Si passa ad esaminare gli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore Favilla illustra l'emendamento 4.1-a presentato contestualmente dal senatore Triglia e da lui stesso, soppressivo dell'articolo 4. Premette, al riguardo, che negli ultimi tempi la Cassa depositi e prestiti ha ristretto in misura eccezionale la concessione di mutui ai comuni, a causa di insufficienza dei mezzi finanziari disponibili. Risulta quindi incomprensibile ed illogico estendere ora ad altri enti, cioè le regioni, la possibilità di ricorrere ai mutui da parte della cassa depositi e prestiti, dal momento che non vi sono fondi neppure per i comuni.

Il senatore Favilla osserva inoltre che il ruolo delle regioni a statuto ordinario, in base alla Costituzione, è un ruolo di indirizzo e di programmazione. Si tende invece sempre più a fare trascurare tale compito, mentre le regioni si rivolgono indebitamente a vere e proprie attività di gestione, invadendo la sfera di competenza dei comuni: il ricorso alla cassa depositi e prestiti da parte delle regioni non farebbe che incoraggiare questa evoluzione, che dovrebbe invece essere ostacolata.

Il senatore Garofalo dichiara di condividere le osservazioni del senatore Favilla, sia per quanto attiene alla scarsità dei fondi della Cassa depositi e prestiti sia con riferimento all'indebito sconfinamento delle regioni rispetto al ruolo istituzionale.

Il ministro Maccanico dichiara che il Governo è d'accordo sulla linea di un perfetto rientro delle regioni nelle loro funzioni stabilite dalla Costituzione: si tratta delle funzioni di programmazione e di legislazione, non già delle funzioni di gestione (egli personalmente sarebbe invece favorevole alla soppressione della parola «normalmente» nel terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione). D'altra parte il Governo riteneva opportuno stabilire, con l'articolo 4 una disposizione per le regioni, dato che il disegno di legge nel suo insieme impone ad esse sacrifici. Poichè peraltro la Commissione Finanze e tesoro del Senato intende sottolineare e tutelare gli interessi dei comuni, affinché non vengano sacrificati, il Governo non insiste per il mantenimento dell'articolo 4.

Il senatore Bertoldi, premesso che l'emendamento 4.2, presentato dai senatori comunisti, era diretto a rendere realmente praticabili i mutui della Cassa depositi e prestiti a favore delle regioni, dichiara che tuttavia i senatori comunisti, consentendo con le argomentazioni svolte dal senatore Favilla, ritirano l'emendamento 4.2 e si dichiarano favorevoli all'emendamento 4.1-a dei senatori Triglia e Favilla.

Posto ai voti l'emendamento 4.1-a, soppressivo dell'articolo 4, è accolto dalla commissione. Il presidente dichiara che in conseguenza l'emendamento 4.1 resta precluso.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore Berlanda ricorda che sugli emendamenti 5.1 e 5.2 il Governo e il relatore si erano dichiarati contrari nella seduta del 5 dicembre.

Il senatore Favilla dichiara di essere disposto a ritirare l'emendamento 5.2 se il Governo si impegna a tener conto in sede di delega legislativa, delle situazioni storiche consolidate, nell'intesa che le redistribuzioni pur giuste, devono operare per il futuro, sugli incrementi dei fondi, senza danneggiare singole regioni riguardo all'esistente.

Il ministro Maccanico dichiara che l'impegno richiesto dal senatore Favilla da parte del Governo esiste, sia per quanto riguarda il 1990 sia per gli anni successivi sulla base sempre delle dichiarazioni da lui fatte all'inizio della seduta in relazione all'esame degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Gli emendamenti 5.1 e 5.2 vengono ritirati dai presentatori.

È accolto l'articolo 5 senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6. Il senatore Beorchia ritira l'emendamento 6.1; l'emendamento 6.2 non è accolto dalla commissione. È accolto l'emendamento 6.2-a del Governo, presentato nella seduta del 5 dicembre, avente carattere tecnico e riguardante i trasferimenti alle regioni nell'ambito della legge 22 dicembre 1975, n. 685 per la lotta alle tossicodipendenze.

È accolto infine l'articolo 6 con tale modifica.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore Favilla osserva che il Governo, nelle precedenti sedute, aveva acconsentito in linea di massima all'idea di portare qualche temperamento nelle drastiche riduzioni di mezzi finanziari per la spesa sanitaria delle regioni a statuto speciale.

Il ministro Maccanico informa che qualche miglioramento potrà essere recato in tal senso, ma soltanto sul piano degli investimenti (non quindi per quanto attiene alla spesa corrente).

I senatori Beorchia e Bertoldi ribadiscono le considerazioni svolte in precedenza sulla violazione dei diritti costituzionali delle regioni a statuto speciale perpetrata con i tagli al fondo sanitario nazionale. Insistono quindi sui rispettivi emendamenti.

L'emendamento 7.1, posto ai voti non è accolto dalla commissione (il senatore Beorchia vota a favore). L'emendamento 7.2, viene parimenti respinto dalla Commissione (votano a favore i senatori Bertoldi e Beorchia). È accolto quindi l'articolo 7 senza modifiche.

All'articolo 8 vengono respinti gli emendamenti 8.1 e 8.2: l'articolo è accolto quindi senza modifiche.

Viene successivamente esaminato l'emendamento 9.a, presentato nella seduta del 5 dicembre dal ministro Maccanico e diretto a modificare il regime di tesoreria riguardo agli interventi degli enti locali disastriati, al fine di assicurare la continuità degli interventi stessi.

I senatori Beorchia e Garofalo dichiarano di ritenere inammissibile tale emendamento in quanto estraneo all'oggetto del disegno di legge 1894. Il ministro Maccanico ritira l'emendamento.

È accolto quindi l'articolo 9 senza modifiche.

Vengono quindi accolti senza modifiche gli articoli 10 e 11 ai quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

È accolto l'emendamento 12.1 del relatore diretto a recare miglioramenti formali al testo dell'articolo.

Il ministro Maccanico illustra l'emendamento 12.2, presentato contestualmente dal Governo con il quale si modifica la disciplina prevista dal comma 2 in modo che in luogo dell'aumento della tassa regionale fino a concorrenza della tassa erariale l'aumento viene ridimensionato nella misura del 45 per cento della tassa erariale. Il Ministro chiarisce che l'aumento del 45 per cento è sufficiente per realizzare il finanziamento di 900 miliardi alle

regioni: un migliore coordinamento delle disposizioni, da parte degli organi governativi, ha fatto rilevare la necessità di tale modifica. Ad una richiesta di chiarimenti da parte del senatore Garofalo il Ministro assicura che la situazione finanziaria delle regioni non viene pregiudicata da tale emendamento. L'emendamento 12.2 è accolto infine dalla Commissione.

Il ministro Maccanico illustra quindi l'emendamento 12.3 presentato contestualmente dal Governo diretto a recare modifiche che il Governo ritiene necessarie al regime tributario dei veicoli e degli autoscafi in temporanea importazione soggetti a tassa di circolazione.

I senatori Favilla e Garofalo, nonché il presidente Berlanda, prospettano alcune obiezioni in merito, in relazione alle disparità di regime fiscale che possono essere instaurate dalle diverse regioni.

Il Ministro ritira l'emendamento che verrà, precisa, ripresentato dal Governo in Assemblea dopo attenta riflessione.

È accolto quindi l'articolo 12 con le modifiche anzidette.

All'articolo 13 vengono esaminati gli emendamenti 13.1 e 13.2 di identico contenuto.

Il ministro Maccanico ribadisce l'opinione già formulata nella precedente seduta che l'autonomia finanziaria delle regioni non costituisce l'oggetto dell'articolo 13: essa può essere anche garantita in sede di trasferimento, mediante trasferimenti non vincolati. Il senatore Favilla dichiara di consentire con tali argomentazioni e ritira l'emendamento 13.2.

Il senatore Garofalo insiste per la votazione dell'emendamento 13.1 osservando che dovrebbe essere garantita più radicalmente l'autonomia impositiva delle regioni.

Il ministro Maccanico fa presente che l'espressione usata nel testo del Governo corrisponde alla situazione in essere: un'autonomia impositiva già esiste, si tratta di ampliarla. Il senatore Garofalo ritira l'emendamento 13.1.

Viene esaminato l'emendamento 13.2-a del senatore Favilla, diretto a sopprimere le parole «comprese quelle» nel comma 1, lettera b) dell'articolo 13.

Il presidente Berlanda sottolinea che, effettivamente, il testo del Governo presenta qualche incertezza interpretativa: qualora la formulazione dovesse essere riferita anche alle utenze industriali di gas metano, si avrebbe la possibilità di un trattamento fiscale assai diverso da regione a regione per dette utenze. Ritiene preferibile quindi dissipare ogni equivoco riproducendo, all'inizio della lettera b) del comma 1, la dizione di cui al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15: presenta contestualmente l'emendamento 13.2-b in tal senso che, posto ai voti, è accolto dalla Commissione.

Il senatore De Cinque esprime perplessità sull'emendamento 13.2-a che potrebbe eventualmente recare qualche inconveniente per le regioni meridionali. D'altra parte esso sembra superfluo, dal momento che è stato approvato l'emendamento 13.2-b. Il senatore Favilla ritira l'emendamento 13.2-a.

Il senatore Favilla ritira quindi l'emendamento 13.3 con riserva di ripresentarlo in Assemblea in relazione alle dichiarazioni fatte dal ministro Maccanico in sede di esame degli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore Bertoldi dichiara che i senatori comunisti insistono invece per la votazione degli emendamenti 13.4 e 13.5 (che, presi assieme,

presentano lo stesso contenuto dell'emendamento 13.3). Tali emendamenti posti ai voti non sono accolti dalla Commissione.

Vengono quindi accolti gli emendamenti 13.6 e 13.7, di identico contenuto. È accolto l'emendamento 13.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 13 con una modifica contestualmente ad esso recata dal senatore Bertoldi. L'identico emendamento 13.0.2 è assorbito.

È infine accolto l'articolo 13 con le suddette modifiche.

È poi accolto l'articolo 14 senza modifiche.

In sede di dichiarazione di voto, prende la parola il senatore Bertoldi il quale sottolinea, preliminarmente, come nel corso del dibattito i senatori comunisti abbiano sottolineato alcune preoccupazioni in merito al contenuto del provvedimento.

In primo luogo, risulta evidente il tentativo di intaccare, in qualche modo, il principio del decentramento regionale, oltretutto evidenziando una falsa contrapposizione di interessi tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario; in secondo luogo, da un esame attento del provvedimento stesso, sembra emergere un tentativo di negazione delle «specialità» valorizzate invece dagli statuti regionali che dovrebbe portare, sia ad un ridimensionamento della autonomia impositiva che ad una erosione della autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale, costringendo queste ultime ad impegnare risorse proprie per servizi destinati a tutto il territorio e a tutti i cittadini. Di qui il tenore degli emendamenti proposti dai senatori comunisti i quali recepiscono, sostanzialmente, le indicazioni provenienti dalle regioni, al fine di disegnare un provvedimento di riforma che punti al raggiungimento di alcuni obiettivi: autonomia impositiva delle regioni con spazio impositivo all'interno del sistema fiscale nazionale, attribuzione diretta alle regioni di quote di tributi regionalmente riscossi, trasformando il fondo comune in un vero fondo interregionale finalizzato al solo riequilibrio ed, infine, rivalutazione del fondo per il finanziamento dei programmi regionali, attraverso la confluenza in questo di tutti i fondi di settore con la sola eccezione del fondo sanitario nazionale e del fondo nazionale trasporti.

C'è da dire, purtroppo, che il rigetto di gran parte di tali emendamenti rafforza il permanere di preoccupazioni circa l'incidenza concreta che il provvedimento avrà nei confronti delle autonomie regionali.

L'oratore contesta poi l'affermazione del ministro Maccanico in base alla quale particolari sacrifici vengono chiesti, con il provvedimento, alle regioni a statuto speciale, dato il trattamento di favore che queste ultime avevano goduto finora in relazione alla prevista partecipazione al gettito di tributi erariali, gettito che ha visto una dinamica naturale particolarmente rilevante, soprattutto negli ultimi anni; il mantenimento di questa posizione porta inevitabilmente alla stessa messa in discussione dell'autonomia impositiva e della stessa autonomia finanziaria di tali regioni.

In particolare - continua il senatore Bertoldi - il relatore Pizzol, partendo da una posizione nettamente antiregionalistica e fondando il suo ragionamento sulle conclusioni della Commissione tecnica per la spesa pubblica, ha messo in rilievo quelle che sono, a suo parere, le sperequazioni nella disponibilità di risorse tra regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario, in tal modo semplificando il problema delle specialità di molte delle autonomie speciali, salvando unicamente le specialità della regione

Trentino Alto Adige e delle due province autonome di Trento e di Bolzano. Sulle specialità di queste ultime autonomie non si può ovviamente non convenire, mentre non è condivisibile il tentativo di minimizzare le specialità di altre regioni.

L'oratore termina il suo intervento preannunciando, infine, a nome del Gruppo comunista, un voto negativo sul provvedimento.

Si dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1894 con le modifiche approvate dalla Commissione.

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897)

Ruffino ed altri: Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)

Malagodi ed altri: Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 6 dicembre.

Il presidente Berlanda dichiara che si può passare all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1897, tralasciando, per ora, emendamenti presentati agli articoli accantonati.

Il senatore Garofalo illustra l'emendamento 7.1-a, diretto a stabilire che le disposizioni di cui all'articolo 7 hanno carattere innovativo, e pertanto trovano applicazione solo *ex nunc*. Identico emendamento è stato presentato dai senatori Diana ed altri (7.1).

Il senatore Leonardi illustra l'emendamento 7.2 diretto a sottrarre alla disciplina di cui alla lettera a) del comma 1 le aziende agricole situate nei territori montani e nel Mezzogiorno. Il relatore Beorchia chiarisce che tutta la materia di cui ai contributi agricoli unificati è soggetta a contenzioso; l'emendamento 7.2 potrebbe risolvere tale contenzioso (quale interpretazione autentica) nel senso che l'interpretazione favorevole al fisco si applicherebbe, normalmente, ma non per quanto attiene ai territori montani e al Mezzogiorno.

Il senatore Favilla illustra l'emendamento 7.3 diretto ad attenuare la portata della lettera b) del comma 1 in modo da sottrarre a tale disciplina i prestiti agricoli pluriennali. Viene però chiarito che tale risultato è raggiunto con formulazione più precisa dall'emendamento 7.5 presentato dai senatori Micolini ed altri, in base al quale soltanto i prestiti di esercizio soggiacerebbero alla limitazione in base ai redditi dei terreni dichiarati.

Il senatore Favilla illustra anche l'emendamento 7.4 da lui presentato assieme ai senatori Diana ed altri diretto a sottrarre alla disciplina di cui alla lettera b) i prestiti agrari contratti a tasso non agevolato (chiarisce che si tratta di una soluzione presentata in via subordinata a quella di cui all'emendamento 7.3).

Il senatore Garofalo illustra l'emendamento 7.6 diretto a sottrarre alla disciplina di cui alla lettera b) di cui al comma 1 le cooperative agricole e i relativi consorzi non titolari di redditi agricoli. Dopo un chiarimento in

proposito fornito dal Ministro Formica, il senatore Garofalo ritira l'emendamento 7.6.

Il senatore Favilla illustra gli emendamenti 7.7 e 7.8, da lui presentati assieme ai senatori Diana ed altri. Il primo dei due emendamenti è diretto alla soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 7 (con i quali il Governo intende eliminare il regime di favore finora goduto dalle abitazioni degli agricoltori). Il secondo emendamento, presentato in via subordinata al precedente, è diretto a prescrivere maggiori garanzie circa l'effettiva sussistenza del presupposto per l'agevolazione fiscale in questione.

Il senatore De Cinque illustra l'emendamento 7.9, da lui presentato assieme ai senatori Micolini ed altri di contenuto analogo a quello dell'emendamento 7.8.

Il senatore Garofalo illustra l'emendamento 7.10 e l'emendamento 7.14: il primo è diretto ad aggravare, per i contribuenti, la disciplina generale degli ammortamenti anticipati, il secondo è diretto a garantire invece un trattamento di favore, migliore di quello vigente, quando si tratti di ammortamento anticipato, praticato dalle aziende artigianali e dalle piccole industrie (il senatore Garofalo chiarisce che i due emendamenti vanno considerati assieme in quanto complessivamente non recano alcuna diminuzione di gettito tributario).

Il presidente Berlanda osserva che il beneficio dell'ammortamento anticipato è stato a suo tempo concepito in relazione alle grosse imprese.

Il senatore Garofalo osserva che attualmente anche le piccole imprese dispongono di mezzi finanziari per effettuare gli investimenti in beni strumentali suscettibili di tali benefici.

Il ministro Formica fa presente che di fatto le aziende artigianali non applicano le disposizioni riguardanti l'ammortamento anticipato, disposizioni che vengono invece utilizzate dalle grandi imprese.

Il senatore Leonardi illustra l'emendamento 7.11 diretto a graduare l'ammortamento anticipato negli anni, in modo da favorire una dismissione più rapida dei beni strumentali: ciò favorisce l'evoluzione tecnologica, in linea con la politica seguita dalla Comunità europea, senza far diminuire il gettito tributario.

Il senatore Favilla illustra l'emendamento 7.12 premettendo che la formulazione proposta dal Governo con la lettera a) del quarto comma, non appare chiara: qualora si debba intendere che tale disposizione si riferisce soltanto all'ammortamento anticipato, in tal caso l'emendamento 7.12 non sarebbe più necessario.

Il ministro Formica precisa che i beni già usati non vengono esclusi dall'ammortamento ordinario, bensì solo da quello anticipato. Sulla base di tale precisazione del Ministro il senatore Favilla ritira l'emendamento 7.12.

Il senatore Leonardi illustra l'emendamento 7.13 diretto ad integrare la lettera a) del comma 4, in modo da disciplinare l'ammortamento ordinario, riguardo ai beni già utilizzati, in modo da stabilire una correlazione proporzionale al tempo fra le due successive fasi di utilizzazione (da parte del precedente e del nuovo).

Il senatore De Cinque illustra l'emendamento 7.15 diretto ad incidere sulle disposizioni con le quali, alla fine della lettera a) e nella lettera b) del comma 4, si stabiliscono poteri discrezionali per il Ministro delle finanze: l'emendamento offre due soluzioni alternative, con la prima, tali disposizioni

vengono semplicemente soppresse, con la seconda, si stabilisce che le disposizioni in materia di *leasing* di cui alla lettera b) del comma 4 debbano essere inserite nello stesso decreto ministeriale previsto nella lettera a) del comma 4, in modo da correlare la situazione per il *leasing* a quella normale.

Il senatore Garofalo illustra l'emendamento 7.16 diretto a sopprimere la disposizione con cui al termine della lettera a), si consentono i poteri discrezionali per il Ministro delle finanze: chiarisce che tale discrezionalità accordata al Governo non sembra opportuna.

Il senatore Favilla illustra l'emendamento 7.17 diretto a stabilire che il nuovo regime di ammortamento si applichi a partire dal 1990.

Il ministro Formica fa presente che tale disposizione, precludendo l'aumento di gettito per il 1989, recherebbe un grandissimo pregiudizio al bilancio dello Stato.

Il senatore Favilla illustra l'emendamento 7.18, presentato in via subordinata al precedente emendamento, con il quale si stabilisce che le nuove aliquote si applichino ai beni entrati in ammortamento nell'esercizio 1989.

Il senatore Favilla illustra l'emendamento 8.1, diretto a sopprimere l'articolo 8 da lui fatto proprio in assenza dei presentatori (osserva che l'articolo 8 recherebbe un notevole danno a molte aziende agricole).

Il senatore Garofalo illustra l'emendamento 8.2 diretto a riscrivere l'articolo 8 secondo una diversa formulazione.

Il senatore Favilla illustra l'emendamento 9.1 soppressivo dell'articolo 9 sottolineando come esso, al di là degli obiettivi che si prefigge, possa comportare seri problemi soprattutto per i liberi professionisti.

Il senatore Garofalo illustra, a sua volta, l'emendamento 9.2, anch'esso soppressivo dell'articolo 9, rilevando come si tratti di un modo troppo sbrigativo per risolvere problemi che pure esistono.

Il senatore Marniga illustra poi l'emendamento 9.3 il quale intende aggiungere un ulteriore comma all'articolo 9, con il quale viene modificato l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di imposta sul valore aggiunto.

Il senatore Beorchia dichiara di dover chiedere ancora una volta al Ministro delle finanze notizie più dettagliate circa il calcolo dei gettiti previsti dai vari articoli di carattere fiscale del provvedimento.

Il ministro Formica risponde affermando che i maggiori gettiti sono stati calcolati dalla SOGEI in base (come per esempio nel caso degli ammortamenti) alle dichiarazioni presentate negli anni passati; preannuncia infine che consegnerà presso la Commissione una relazione sui dati riguardanti i tempi di accatastamento degli immobili.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

Ruffino ed altri: Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794)
(Esame e rinvio)

Il relatore De Cinque illustra il provvedimento sottolineando come con esso si intenda estendere al personale amministrativo in servizio presso le

commissioni tributarie l'indennità prevista dalla legge 22 giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indennità a suo tempo estesa, con la legge 15 febbraio 1989, n. 51, al personale delle magistrature speciali, Si tratta - continua l'oratore - di eliminare una situazione di sperequazione in danno di personale statale che svolge analoghe funzioni rispetto a quelle svolte da altro personale che già gode dell'indennità in questione; tuttavia al fine di perfezionare il provvedimento dichiara di dover presentare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 con il quale vengono, essenzialmente, definite le unità di personale in servizio presso le commissioni tributarie cui attribuire l'indennità in parola.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Berlanda comunica che l'ordine del giorno delle sedute, già convocate per questa settimana, è integrato con l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 538 e 910 concernenti la disciplina del gioco del lotto.

La seduta termina alle ore 19,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni
Tempestini.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA**Pozzo ed altri. Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)****Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)**(Parere alla 8^a Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

La senatrice Callari Galli, intervenendo nella discussione, osserva preliminarmente che il problema dell'informazione nella società italiana è sicuramente complesso a causa di una serie di interessi che in esso agiscono: è grave, quindi, che il sistema radiotelevisivo sia ancora governato da norme insufficienti e superate.

Dopo aver ricordato le pronunce della Corte costituzionale in ordine al concetto di pluralismo e il recente invito del Presidente della Repubblica al Parlamento affinché vari una serie di interventi per disciplinare l'intero sistema informativo, sottolinea da un lato l'urgenza e l'importanza dei provvedimenti all'esame della Commissione ma dall'altro anche la loro sostanziale carenza a rispondere alle esigenze del settore.

La senatrice prosegue ricordando che la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha indicato al legislatore la necessità di definire una disciplina del sistema radiotelevisivo che impedisca la formazione di concentrazioni; del resto i principi costituzionali che sono a fondamento del pluralismo dell'informazione (articoli 1, 21 e 33) non possono che prevalere sugli articoli 41, 42 e 43 che, pur sancendo la libertà d'iniziativa economica, ne prevedono l'indirizzo e il coordinamento a fini sociali e, inoltre, la limitano fino ad escluderla quando si riferisca a servizi pubblici essenziali o a situazioni di monopolio di preminente carattere generale.

Esprime quindi riserve sull'impianto dei disegni di legge all'esame della Commissione ed anticipa che il Gruppo comunista esprimerà parere negativo su di essi. Infatti, a suo avviso, l'articolato non soddisfa quanto richiesto dalla Corte costituzionale in ordine alle posizioni dominanti non stabilendo un

efficace sistema di garanzie: sembra che il provvedimento fotografi la situazione esistente senza migliorare invece le storture dell'attuale sistema.

Dopo aver ringraziato il senatore Bompiani per l'ampia relazione e per la ricca documentazione raccolta per la Commissione, sottolinea una carenza strutturale delle competenze della 7^a Commissione proprio in relazione ai *mass media* giacchè, a suo avviso, esistono notevoli interazioni fra il sistema informativo e il sistema culturale e formativo di un Paese.

Ritornando ai disegni di legge in titolo la senatrice osserva che essi solo marginalmente fanno riferimento ai contenuti culturali dei programmi trasmessi. Pur ritenendo il messaggio radiotelevisivo veicolo di conoscenza e di informazione, occorre considerare che esso non può surrogare altri canali di formazione culturale. Comunque, è necessario garantire la qualità e la ricchezza dei contenuti culturali delle trasmissioni soprattutto da parte dell'emittenza pubblica, giacchè soltanto in questo modo è possibile giustificare l'esistenza di un apposito ente pubblico. Ritiene inconcepibile legare i programmi agli indici di ascolto poichè questo impedisce il rinnovamento e la sperimentazione di nuove programmazioni, perdendo in tal modo il contatto con il gusto del pubblico che, specie negli ultimi tempi, si va notevolmente diversificando.

La senatrice Callari Galli prosegue osservando che i disegni di legge in titolo ignorano inoltre qualunque collegamento con la realtà internazionale e con quanto disposto dalle recenti direttive della CEE.

Una seria disciplina del sistema radiotelevisivo dovrebbe tener conto da un lato del problema della correttezza dell'informazione e dall'altro delle implicazioni educative delle trasmissioni radiotelevisive. La proposta di istituire il Garante desta qualche perplessità a causa del suo carattere di organo autocratico la cui nomina appare troppo legata ai poteri politici. Questa autorità, invece - prosegue la senatrice - dovrebbe essere assolutamente indipendente (come del resto avviene in altri Paesi) e a composizione collegiale, per garantire che i suoi interventi non assumano carattere censorio o unilaterale.

In ordine al problema della correttezza dell'informazione, la senatrice sottolinea poi la carenza delle attuali trasmissioni radiotelevisive nel delineare il ruolo che le donne hanno assunto nella società. Infatti si dà un'immagine desueta e anacronistica della donna relegata ancora a ruoli tradizionali in totale contrasto con la realtà. L'Italia ancora una volta dimostra di non adeguarsi alle direttive della CEE proprio sul tema dei rapporti tra i sessi ed auspica che si dia maggiore spazio ad un'informazione articolata e pluralistica che espliciti il pensiero e l'attività delle donne nella società attuale.

La senatrice rileva che i disegni di legge in titolo trascurano anche le implicazioni educative delle trasmissioni televisive: è necessaria una maggiore attenzione per i loro contenuti, specie di quelle dirette ai minori, adattandole e differenziandole per fasce di età. Ritiene, poi, che occorrerebbe coinvolgere nella produzione di programmi mirati, esperti e studiosi. Il dipartimento scuola-educazione della RAI - prosegue la senatrice - avrebbe tutte le potenzialità per svolgere un ruolo in campo educativo non solo a livello di trasmissioni ma anche di produzione di materiale didattico per rispondere alle richieste interne e a quelle che, a quanto risulta, vengono dai Paesi del Mediterraneo.

Conclude, ribadendo che una coerente disciplina del sistema radiotelevisivo non può prescindere dal considerare le interazioni tra i diversi mezzi di produzione dell'informazione e quindi dovrebbe inserirsi in un più complessivo intervento legislativo nel settore. Auspica, inoltre, la riforma dell'emittenza pubblica, che non risponde più alle esigenze di una corretta informazione.

Interviene nella discussione il senatore Strik Lievers, che dichiara di concordare con molte delle osservazioni svolte dalla senatrice Callari Galli, di grande utilità per la discussione, come peraltro il contributo offerto dalla relazione del senatore Bompiani. Entrando nel merito, osserva che, per quanto limitata all'espressione di un parere sulle materie di propria competenza, la discussione non può non fare riferimento sia pure in modo sintetico alle caratteristiche generali del disegno di legge n. 1138. Il disegno di legge del Governo infatti ha, a suo avviso, il solo pregio di rappresentare una forma di regolamentazione, carente, ma senza dubbio migliore della situazione attuale, caratterizzata dalla totale assenza di qualsiasi regolamentazione. Si tratta dunque di un disegno di legge che si limita a fotografare l'esistente e che quindi non soddisfa l'esigenza primaria per tutto lo svolgimento della vita democratica di regolamentare l'assetto del sistema radiotelevisivo rimuovendo il carattere antidemocratico dell'attuale situazione.

Ricorda che la Corte costituzionale, nel pronunciarsi su questa materia, si è rifatta al principio della libertà di espressione e alla necessità che questo si sostanzi in un confronto reale tra diverse fonti di informazione, paventando che alla rottura del monopolio statale facesse seguito l'instaurazione di un sistema di tipo oligopolistico.

Il disegno di legge n. 1138 non pone argini a dinamiche di concentrazione, e conferma tutte le condizioni perchè la situazione attuale rimanga invariata: addirittura, all'articolo 1 manca un riferimento alla necessità di impedire la creazione di situazioni di monopolio nel settore privato. Su questo aspetto il senatore Strik Lievers ricorda di aver presentato un emendamento alla Commissione di merito.

Per quanto riguarda il servizio pubblico il senatore Strik Lievers osserva che anche in questo caso il disegno di legge non offre ulteriori garanzie al diritto dei cittadini di ricevere informazioni il più possibile complete ed imparziali, e nulla è previsto contro la realtà attuale, che lungi dal concretizzare una situazione di effettivo pluralismo, si caratterizza per una spartizione selvaggia che garantisce ai potenti l'uso di strutture pubbliche per le proprie private finalità. Peraltro al comma 1 dell'articolo 1 manca un riferimento alle modalità con cui si manifesta il «preminente interesse generale» che caratterizza la diffusione dei programmi radiofonici o televisivi, nè sono previste norme specifiche che assicurino il cittadino circa la imparzialità e la completezza dell'informazione fornita dal servizio pubblico.

Nel disegno di legge manca una distinzione dei ruoli istituzionalmente diversi spettanti al servizio pubblico e alla emittenza privata, nella quale si esplicita non soltanto una modalità di esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, ma anche una legittima espressione della libertà di impresa. Viene così mantenuta una situazione di concorrenza tra il servizio pubblico e l'emittenza privata che determina uno stravolgimento della funzione del

servizio pubblico stesso. Osserva inoltre che per quanto riguarda i compiti del servizio pubblico relativamente all'informazione e alla diffusione della cultura la legge è assolutamente carente, e la Commissione istruzione ha titolo per chiedere modifiche su questo punto.

Occorre in proposito fermare l'attenzione sulle trasmissioni per i minori: qui il servizio pubblico si trova ad essere completamente sguarnito, e di pochi programmi specificamente indirizzati ai minori di cui dispone non brillano certo per il livello educativo e culturale. Inoltre, al di là della qualità e delle quantità delle trasmissioni per i ragazzi, c'è il problema dell'utenza dei minori anche al di fuori delle fasce orarie loro dedicate. Compito primario del servizio pubblico dovrebbe essere quello di individuare meccanismi che aiutino la popolazione adulta a gestire questa realtà fornendo orientamenti alle famiglie, in modo che ciascuna possa poi controllare in piena autonomia il rapporto fra minori e mezzo televisivo, visto che la quantità di ore che i bambini trascorrono davanti la televisione è un dato che incide direttamente sulla loro formazione.

Il senatore Nocchi concorda con le considerazioni svolte nei precedenti interventi. Osserva che si sta affrontando una grande questione nazionale, di grande rilievo politico, non soltanto in relazione al richiamo del Presidente della Repubblica finalizzato a sollecitare l'approvazione, da parte delle Camere, di una buona legge sul sistema radiotelevisivo, ma anche in rapporto agli eventi di questi giorni, in quanto uno dei protagonisti della lotta che si svolge all'interno del sistema dell'editoria italiana, è protagonista di rilievo anche nel settore di cui si sta trattando. Da questo punto di vista occorre ribadire che è stato giusto scegliere la via di un dibattito in sede plenaria, in quanto la ricaduta del sistema radiotelevisivo sul sistema formativo è degna di grande attenzione. A questo proposito fa presente al Presidente della Commissione il disagio circa la mancata richiesta di un parere sul disegno di legge n. 1159, presentato dal senatore Macaluso ed altri, relativamente agli stessi argomenti in discussione.

Dichiara di concordare con quanti hanno sottolineato lo stretto rapporto tra la ricerca di alti indici di ascolto e l'organizzazione produttiva del sistema radiotelevisivo. Da questo condizionamento si è rivelato fino ad ora esente il terzo programma della Radio, che produce programmi di alto livello culturale: c'è da augurarsi che non rimanga un caso isolato, confinato ad un ruolo marginale, ma, al contrario, che eserciti un'influenza tale da condizionare le altre programmazioni. Si duole di non potere svolgere analoghe considerazioni sulla RAI, e constata con rammarico una tendenza alla omologazione che coinvolge anche la terza rete, che avrebbe potuto svolgere un positivo ruolo sia sul piano dell'informazione che su quello della diffusione di programmi a carattere culturale, e che invece sembra sempre più orientata a cedere alle esigenze di una effimera spettacolarizzazione. La ricerca dell'*audience* è da considerare come il dramma attuale di buona parte della produzione delle tre reti televisive.

Un'altra questione riguarda la proposta di legge sul cinema presentata in occasione della Mostra del cinema di Venezia dal ministro Carraro. Il dibattito su questa proposta ha messo in evidenza, oltre alla positività di un intervento sulla materia, anche le carenze e le parzialità di una legge che nulla dice sul rapporto tra cinema e televisione, sul regime degli *spot* pubblicitari e sulle modalità di fruizione del cinematografo da parte del pubblico.

A tali obiezioni, sollevate in particolare da Ettore Scola a nome del Partito comunista, il ministro Carraro aveva risposto che la legge sul cinema non era la sede per affrontare quelle questioni, che sarebbero state affrontate nel disegno di legge sul sistema radiotelevisivo. Ora, osserva il senatore Nocchi, non si può che manifestare delusione a tale proposito: anche per quel che riguarda l'emendamento del Governo sulla trasmissione degli *spot* pubblicitari, fa rilevare la mancanza di un intervento preciso sul rapporto tra *spot* e film, questione messa in evidenza dalla recente sentenza del Tar del Lazio e al centro dell'attenzione di numerosi uomini di cultura che hanno manifestato la loro contrarietà alle interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni di film. La proposta del Governo è deludente, perchè manca una norma che riguardi le sanzioni. È bene che la Commissione di merito possa intervenire in proposito manifestando un indirizzo più puntuale, anche di ordine sanzionatorio, che restituisca al rapporto film-spettatore il carattere che esso ha nelle sale cinematografiche.

Poco si dice - prosegue il senatore Nocchi - sulla funzione promozionale che il servizio pubblico può avere nel campo della produzione. A questo proposito sono numerose le lamentele sui condizionamenti che le tre reti subiscono dalla produzione filmica di basso livello di provenienza statunitense e sudamericana. Un modo per contrastare questo fenomeno senza introdurre forme surrettizie di censura è quello di affidare alla RAI una più forte funzione produttiva. Ci sono stati numerosi e lodevoli esempi in tal senso negli anni passati.

Dopo aver ricordato i gravi danni arrecati alle sale cinematografiche dalle emittenti private, che trasmettono film ancora in distribuzione, annuncia il voto negativo del Gruppo comunista sullo schema di parere predisposto dal senatore Bompiani, lamentando ancora che la Commissione non abbia potuto esprimersi sul disegno di legge d'iniziativa comunista, concernente la medesima materia.

Il presidente Spitella risponde al senatore Nocchi osservando che, in effetti, il disegno di legge n. 1159, che l'8ª Commissione sta esaminando congiuntamente ai disegni di legge nn. 140 e 1138, non è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione istruzione.

Il senatore Arfè interviene a sua volta, ricordando che a fronte di un enorme numero di ore di trasmissioni annue, sempre crescente, solo una piccola percentuale è rappresentata da produzioni europee di qualità. È dunque necessario, a suo avviso, difendere l'autonomia della cultura europea - sia pure non in termini di autarchia - dall'imbarbarimento in atto, particolarmente deleterio soprattutto per i giovani.

Il senatore Agnelli Arduino, nel ricordare i limiti entro i quali la Commissione è chiamata ad esprimersi, invita ad affrontare con grande cautela la materia, ricordando il ruolo sconvolgente che la televisione ha svolto - tanto in senso positivo quanto in senso negativo - nella società moderna. Ritiene che lo schema di parere predisposto dal senatore Bompiani abbia raggiunto un apprezzabile punto di equilibrio ed annuncia pertanto il voto favorevole dei senatori socialisti.

Il senatore Manzini segnala due questioni sulle quali, a suo parere, la Commissione deve esprimersi con chiarezza: in primo luogo, è necessario vietare le interruzioni pubblicitarie nei programmi destinati all'infanzia. Poi, alla luce delle recentissime vicende, e tenuto conto dell'estrema difficoltà di

coartare con altri mezzi le dinamiche proprie del mercato, è necessario stabilire un tetto pubblicitario che - senza penalizzare nessuno - costituisca un limite tale da consentire la coesistenza di un certo numero di grossi gruppi.

Replica quindi agli intervenuti il sottosegretario Tempestini il quale, dopo aver espresso l'auspicio che sia possibile finalmente giungere all'approvazione della legge, fa presente che il disegno di legge governativo non ha affrontato il problema del ruolo del servizio pubblico per la promozione culturale ed educativa in base ad una precisa scelta politica: si tratta infatti di una materia che investe direttamente la legge n. 103 del 1975, certamente ormai superata per vari aspetti, ma comunque rivolta ad un ambito nettamente distinto. Quanto alla tutela dei minori, il Sottosegretario ricorda che l'emendamento governativo all'articolo 5 riprende nella sostanza il contenuto della recente direttiva comunitaria, al fine anche di dissipare ogni sospetto circa la mancanza di un coordinamento con le normative europee; il Governo comunque è disponibile nei confronti di ogni proposta migliorativa in materia. Il Sottosegretario conclude manifestando apprezzamento per il carattere equilibrato dello schema di parere.

Il senatore Bompiani, relatore alla Commissione, osserva in primo luogo che tutti gli intervenuti nel dibattito hanno espresso valutazioni di grande respiro e rilevanza, al di là di ogni interpretazione restrittiva delle competenze della Commissione. Dopo aver ricordato il profondo mutamento antropologico indotto dal fenomeno radiotelevisivo nella società contemporanea, osserva che il disegno di legge n. 1138 deve contemperare pluralismo nell'iniziativa economica da un lato con pluralismo informativo e culturale dall'altro. In tale prospettiva, esso intende realisticamente regolamentare la realtà esistente; d'altra parte, l'evoluzione verso un duopolio stabile avrebbe effetti deleteri anche per la concessionaria pubblica. Il relatore Bompiani esprime quindi una valutazione positiva circa la configurazione monocratica prevista per il Garante ed auspica che anche le emittenti private svolgano un ruolo più attivo dal punto di vista culturale: sarebbe inaccettabile, infatti, una netta divaricazione che vedesse da un lato la RAI dedicarsi alla programmazione culturale e di qualità, e dall'altro le emittenti private curare solo l'*audience*. Sottolinea inoltre l'esigenza di trovare un equilibrio soddisfacente fra spazi concessi alle grandi reti nazionali e spazi concessi alle emittenti locali, nonché il positivo esempio rappresentato dai nuclei di ideazione e produzione per programmi di alta qualità culturale esistenti in altri Paesi.

Ricorda poi di aver predisposto uno schema di parere, nel quale propone di esprimersi favorevolmente sul disegno di legge n. 1138, osservando che la finalità della normativa deve essere lo sviluppo del maggiore pluralismo possibile, con il riconoscimento del ruolo spettante alle reti locali. Il duopolio, invece, per sua stessa natura è difficilmente compatibile con una possibilità di accesso realmente libera per tutte le voci, e può avere effetti non positivi sulla qualità dei programmi. Ciò premesso, si esprime una valutazione favorevole sulle norme relative al garante ed alla pubblicità, pur nella consapevolezza che quest'ultima è fonte primaria di finanziamento per i privati ed importante anche per la concessionaria pubblica. Sarebbe peraltro opportuno indirizzarne i proventi anche verso le produzioni di qualità. È condivisibile anche il principio di introdurre «tetti pubblicitari» differenziati per concessionaria pubblica, reti nazionali private ed emittenti locali. Va poi

raccomandata la più stretta aderenza possibile alla recente direttiva comunitaria, specie per ciò che concerne la tutela dei minori, argomento di particolare delicatezza. A tale proposito, andrebbe valorizzato l'apporto educativo e culturale che la televisione può offrire ai giovani. Infine si propone di esprimere parere non favorevole sul disegno di legge n. 140.

Il senatore Bompiani prosegue dichiarando di condividere le preoccupazioni del senatore Arfè in ordine alla difesa della cultura europea nella programmazione televisiva contro l'invasione dei prodotti statunitensi e giapponesi. Accoglie, poi, l'indicazione del senatore Manzini sulla pubblicità per i minori.

Si svolge, quindi, un breve dibattito sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore Strik Lievers, pur non condividendo l'impianto generale dello schema di parere, propone alcuni aggiustamenti affinché la legge precisi meglio la riserva per l'emittenza locale, definisca in modo sostanziale i tetti pubblicitari e conferisca all'emittenza pubblica un ruolo educativo per i minori.

Il relatore, senatore Bompiani, accoglie talune delle osservazioni del senatore Strik Lievers.

La senatrice Callari Galli chiede che, nel parere all'8ª Commissione, siano menzionate le motivazioni contrarie espresse dai Gruppi comunista e della Sinistra Indipendente sui disegni di legge n. 140 e 1138.

La Commissione conferisce, a maggioranza, al senatore Bompiani il mandato di redigere un parere favorevole sulla base dello schema illustrato e con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il Presidente sospende quindi la seduta, in attesa del ministro Mattarella.

La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,50.

Il Presidente avverte che il ministro Mattarella è impegnato alla Commissione bilancio, chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge n. 1756.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente propone che il seguito della discussione del disegno di legge n. 1610, già previsto per la seduta antimeridiana di giovedì 14 dicembre, sia anticipato alla seduta pomeridiana di domani, e che la Commissione si riunisca giovedì in due sedute, alle ore 11 e alle ore 15, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente il reclutamento del personale della scuola, oltre che per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 272-B già previsto.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

135^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERNARDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Fausti.**La seduta inizia alle ore 18,10.***IN SEDE DELIBERANTE****Misure urgenti per i servizi di pubblico trasporto gestiti dagli enti locali (1924)**

(Discussione e rinvio)

Il presidente Bernardi comunica preliminarmente che sono pervenuti i pareri favorevole della 6^a Commissione, contrario della Commissione bicamerale per le questioni regionali e favorevole della 1^a Commissione a condizione che il disegno di legge comprenda anche la copertura del disavanzo relativo al 1989. Sottolinea quindi l'urgenza di approvare il provvedimento entro la fine dell'anno, per consentire ai sindaci soprattutto delle grandi città di recuperare le ingenti somme versate a titolo di anticipazione.

Il senatore Chimenti riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo che intende affrontare la problematica dei disavanzi del trasporto pubblico locale per gli anni 1987 e 1988 in coerenza con il processo di responsabilizzazione che caratterizza la più recente normativa sulla finanza locale. In tale ottica, egli precisa, l'articolo 1 facoltizza gli enti locali a coprire i suddetti disavanzi con la contrazione di mutui il cui onere di ammortamento è però posto a carico del bilancio locale, a differenza di quanto previsto dalla legge n. 18 del 1987, che poneva tale onere a carico dello Stato. Ricordato che i mutui non possono essere assunti con la Cassa depositi e prestiti, nè con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, il senatore Chimenti fa presente che a carico del bilancio statale potrà essere posta la maggiorazione degli oneri per interessi che in tal modo verrà a gravare sugli enti locali. Rileva poi che appare interessante la possibilità, prevista all'articolo 1, che i mutui possano essere assunti anche se risulti già raggiunto il limite di indebitamento di cui al decreto-legge n. 946 del 1977, sebbene tale norma rischi di appesantire i bilanci degli anni successivi al primo in quanto gli interessi concorrono alla determinazione del limite.

Dopo aver dato conto partitamente dell'articolato, il relatore prospetta l'eventualità di prorogare il termine di cui all'articolo 4, di estendere la

copertura anche ai disavanzi relativi anche all'anno 1989, al fine di evitare nel futuro un eccessivo carico di spesa per interessi, nonché di includere fra gli enti abilitati ad accendere i mutui anche le regioni per le aziende di loro proprietà. Prospetta altresì al Governo l'opportunità di accertare l'attendibilità dei calcoli effettuati sia per quanto riguarda l'ammontare dei disavanzi che l'onere a carico dello Stato.

Si apre il dibattito.

Prende la parola la senatrice Senesi dichiarando le preoccupazioni del Gruppo comunista per la disparità di trattamento che verrebbe sancita dal provvedimento a svantaggio delle aziende di trasporto gestite in regime di concessione, che potrebbero essere indotte ad operare dei tagli sui servizi resi.

Interviene successivamente il senatore Visconti il quale ricorda che, nonostante le diffuse discussioni sulla necessità di una riforma organica della legge n. 151 del 1981 le linee della riforma sono state in gran parte anticipate dalle disposizioni recate dal decreto-legge n. 77 del 1989, convertito con modificazioni nella legge n. 160 del 1989. Nell'ambito di tale provvedimento, egli afferma, venivano altresì stabilite numerose scadenze che non risultano rispettate da nessuno degli organi destinatari. Ricorda a tale riguardo che le regioni non hanno stabilito il rapporto minimo di copertura del costo standardizzato, nè le tariffe minime e quelle effettive, nè le procedure ed i criteri per la copertura dei disavanzi, nè infine hanno predisposto i bacini di traffico ed i piani regionali. Nel richiamare altresì l'inadempienza dei comuni che a loro volta non hanno proceduto alla fissazione delle tariffe, il senatore Visconti segnala all'attenzione del rappresentante del Governo le inadempienze del Ministro dei trasporti, che entro il 30 giugno avrebbe dovuto fissare i criteri per la concessione di facilitazioni tariffarie ed entro il successivo 30 luglio avrebbe dovuto stipulare accordi di programma con alcuni comuni e l'Ente ferrovie dello Stato.

Il senatore Sanesi, richiamandosi ad una delle proposte di modifica prospettate dal relatore, fa presente che a suo avviso non sarebbe possibile coprire il disavanzo del 1989 dal momento che, in base a quanto disposto dall'articolo 2 del provvedimento, occorrerebbe far riferimento ai bilanci delle aziende dell'anno in corso, che evidentemente non sono al momento disponibili.

Prende successivamente la parola il sottosegretario Fausti il quale, riservandosi di approfondire alcune delle questioni sollevate con i Ministri più direttamente competenti, sottolinea la necessità di approvare in tempi molto rapidi il provvedimento che è motivato dalla drammaticità della situazione dei disavanzi determinatasi soprattutto nelle grandi città. Pur condividendo la preoccupazione che ispira la proposta di includere anche l'anno 1989 - atteso che solo nel 1991 si potrà considerare a regime la normativa sull'autonomia impositiva degli enti locali - ritiene sia necessaria preliminarmente un'analisi attenta delle conseguenze che da ciò deriverebbero sul piano della copertura finanziaria. Nel giudicare fondata l'osservazione della senatrice Senesi, dichiara poi la disponibilità del Governo a valutare la possibilità di includere le aziende di proprietà regionale.

Dichiarato infine che nella logica di responsabilizzazione degli enti locali dovrà a suo avviso essere riesaminato anche il rapporto tra l'ente stesso e le aziende di trasporto, il sottosegretario Fausti auspica una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente Bernardi, stigmatizzata l'inadempienza del Governo che non ha rispettato scadenze fissate autonomamente, ribadisce tuttavia l'urgenza di venire incontro alle preoccupazioni espresse da molti sindaci ed invita pertanto i Gruppi a valutare l'opportunità di evitare modifiche del testo che potrebbero prolungare l'*iter* parlamentare.

Dopo che i senatori Mariotti e Patriarca si sono dichiarati favorevoli ad approvare il testo così come presentato dal Governo, il presidente Bernardi si impegna ad avviare opportuni contatti con il Presidente della 1^a Commissione affinché possa essere modificato il parere già espresso.

Propone quindi il rinvio del seguito della discussione.

La Commissione conviene ed il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

136^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BERNARDI

Interviene il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Mammì ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Tempestini.

La seduta inizia alle ore 20,50.

IN SEDE REFERENTE

Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138)

Pozzo ed altri: Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140)

Macaluso ed altri: Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1^o agosto.

Il presidente Bernardi ricorda che sono stati già illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo governativo.

Sottolinea quindi l'opportunità che il Senato approvi rapidamente un testo che tenga conto il più possibile delle indicazioni della Corte Costituzionale, nella convinzione che possano essere opportunamente contemperate alcune delle discordanze emerse. Ciò a suo avviso varrebbe a scongiurare l'eventualità di un'ulteriore pronuncia della Corte Costituzionale, a comporre il dissidio che sta insorgendo tra i due rami del Parlamento per quanto riguarda ad esempio la fissazione di una norma *antitrust*, nonché ad evitare il rischio che si debba ricorrere a provvedimenti di urgenza.

Il relatore, senatore Golfari, illustra l'emendamento 1.1-*bis* che recepisce alcune delle proposte emendative già presentate.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1, pur condividendo il contenuto del comma 1, relativo al concetto di pluralismo, che è stato comunque recepito nel proprio emendamento. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.2 (che potrebbe limitare il concetto di diffusione), 1.3 e 1.4 (non comprendendo le ragioni per qualificare come servizio pubblico essenziale la diffusione di programmi radiotelevisivi in un contesto non più monopolistico). Si esprime altresì in senso contrario sull'emendamento 1.5, il cui contenuto potrà essere ripreso in un altro punto della legge, sull'emendamento 1.6, che comunque è stato recepito nel proprio emendamento e sull'emendamento 1.7 che in parte riguarda comunque l'articolo 12.

Dopo che il senatore Ando' ha ritirato gli emendamenti 1.8, 1.12-*bis*, 1.14, 1.17 e 1.18, il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.12, 1.13 (che potrà essere comunque riconsiderato nell'ambito di un altro articolo), 1.16, 1.19 e 1.20.

Dopo aver ritirato l'emendamento 1.11, il relatore propone l'accantonamento degli emendamenti 1.22 e 1.23.

Concordando i presentatori, così resta stabilito.

Il senatore Lotti ritira gli emendamenti 1.21 e 1.24 ed il senatore Fiori ritira l'emendamento 1.15, riservandosi di ripresentarlo.

Il ministro Mammì esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, in parte pleonastico, rilevando, per quanto riguarda il comma 1, che il concetto di imparzialità non può che essere riferito al servizio pubblico, non potendosi escludere l'esistenza di un'emittente di parte. È altresì contrario agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 (riservandosi di riprendere la questione concessione-autorizzazione nell'ambito degli articoli che disciplinano gli istituti), 1.9, 1.10 (recepito a suo avviso dall'emendamento del relatore), 1.12, 1.16, 1.19, e 1.20.

Quanto all'emendamento 1.1-*bis* del relatore, il ministro Mammì ne propone una riformulazione nella quale in primo luogo si ripristina il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1138, aggiungendo in fine l'indicazione che il pluralismo costituisce principio fondamentale del sistema misto radiotelevisivo; propone altresì di modificare il comma 2 inserendo tra i principi la completezza e l'imparzialità dell'informazione (riprendendo parzialmente il testo dell'emendamento 1.13), di aggiungere un comma aggiuntivo dopo il 2, concernente l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo mediante concessione, nonché di ripristinare il comma 3 del testo del Governo.

Sulla proposta del Ministro si apre un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori Strik Lievers, Lotti, Giustinelli, Visconti, Sanesi e il ministro Mammì. Dopo che il relatore ha accettato di riformulare l'emendamento così come proposto dal Ministro, il senatore Strik Lievers fa presente che occorrerebbe specificare l'assenza nell'ambito di un sistema misto di fenomeni di concentrazione monopolistica e oligopolistica; fa presente altresì che l'emendamento, anche riformulato, non tiene conto di esigenze da lui prospettate in altri emendamenti, quali ad esempio i valori specifici che deve tutelare il sistema misto, l'affidamento del servizio pubblico non ad una società per azioni bensì ad un ente pubblico che possa

assicurare una precisa imputazione di responsabilità, nonché la tutela di quello che può definirsi un vero e proprio diritto da parte dei cittadini a manifestare il loro pensiero anche attraverso la diffusione di programmi radiofonici o televisivi. Il senatore Strik Lievers, in considerazione della nuova formulazione dell'emendamento del relatore, ritira l'emendamento 1.13.

Dopo che il senatore Giustinelli ha fatto presente che il testo così riformulato soddisfa solo parzialmente l'impostazione dei senatori comunisti, preannunciando pertanto la presentazione di subemendamenti, il ministro Mammi sottolinea l'opportunità che nell'ambito del comma 1 si parli non solo di concessione, ma anche di autorizzazione per quanto riguarda l'emittenza privata, con particolare riferimento ai casi di interconnessione e di emittenti estere.

Il senatore Lotti presenta quindi un subemendamento all'emendamento riformulato dal relatore, secondo il quale la diffusione di programmi è affidata anche all'emittenza privata nel cui ambito va evitato il determinarsi di concentrazioni monopolistiche e oligopolistiche.

Il ministro Mammi, pur dichiarandosi in via di principio riluttante a comprendere nella normativa espressioni ridondanti e astratte, dichiara che potrebbe rimettersi alla Commissione su tale subemendamento qualora fosse riferito ad un successivo periodo del comma 1 del nuovo emendamento del relatore, con riferimento quindi al pluralismo come principio fondamentale del sistema misto radiotelevisivo.

Dopo che il senatore Strik Lievers ha preannunciato la presentazione di altri subemendamenti, uno dei quali sullo stesso argomento toccato dal subemendamento del senatore Lotti, il senatore Lotti dichiara che la proposta del ministro Mammi può essere attentamente valutata.

Il senatore Lauria si esprime in senso contrario sul subemendamento del senatore Lotti, ritenendo che talune affermazioni di principio possano trovare più efficace concretizzazione in norme specifiche del provvedimento.

Dopo il parere contrario del relatore sul subemendamento, in quanto l'affermazione di principio sul pluralismo, è da ritenersi esaustiva, il senatore Lotti dichiara di mantenere il subemendamento nella formulazione originaria.

Si passa alla votazione del subemendamento.

Il senatore Giustinelli dichiara il voto favorevole dei senatori comunisti, affermando che in un articolo ove si definiscono i principi generali del sistema occorre a suo avviso inserire uno specifico richiamo all'assenza di fenomeni di concentrazione monopolistiche e oligopolistiche con riferimento anche alla recente sentenza della Corte costituzionale. Ritiene altresì grave che la maggioranza non abbia colto il valore della proposta dei senatori comunisti.

Il senatore Mariotti dichiara il voto contrario al subemendamento, in quanto ritiene che in sede di principi generali occorra legiferare con definizioni precise e non con generici richiami all'oligopolio.

Il senatore Patriarca dichiara il voto contrario dei senatori democristiani sul subemendamento del senatore Lotti, in quanto la formulazione del comma 1 dell'emendamento del relatore appare esaustiva.

Dopo che anche il senatore Sanesi ha annunciato il voto contrario sul subemendamento, ritenendo sufficiente il richiamo al pluralismo del sistema

misto, il ministro Mammì precisa che il suo parere sull'emendamento è negativo, non avendo il senatore Lotti accolto la sua proposta di modifica.

Il subemendamento, posto ai voti, non è approvato.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono posti ai voti e respinti tre subemendamenti presentati dal senatore Giustinelli, concernenti tra l'altro la soppressione della fattispecie autorizzatoria per la diffusione di programmi da parte dell'emittenza privata e la definizione della diffusione di programmi radiofonici o televisivi come servizio pubblico essenziale.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono quindi posti ai voti e respinti quattro subemendamenti presentati dal senatore Strik Lievers riguardanti rispettivamente i valori che devono essere tutelati nell'ambito della diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, la lotta ai fenomeni monopolistici e oligopolistici, l'affidamento del servizio pubblico radiotelevisivo ad un ente pubblico e la sanzione del diritto da parte dei privati di esercitare, mediante autorizzazione, la manifestazione del pensiero attraverso la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo presentato dal relatore.

Il senatore Pinna dichiara il voto contrario dei senatori comunisti, rilevando tra l'altro il mancato inserimento di norme relative all'assenza di fenomeni monopolistici e oligopolistici, nonché volte a chiarire le fattispecie concessorie e autorizzatorie. Fa presente che la posizione dei senatori comunisti appare coerente con le indicazioni fornite dal Garante nell'audizione delle Commissioni riunite 1ª e 8ª, nell'ambito della quale si sottolineava l'opportunità di definire regole certe per i privati.

Il senatore Sanesi annuncia il voto contrario dei senatori missini, in coerenza con le posizioni della sua parte politica riguardanti la società concessionaria del servizio pubblico ed affermando che dall'emendamento sostitutivo non si ricavano elementi per definire le modalità di costituzione della stessa società concessionaria del servizio pubblico.

L'emendamento sostitutivo, posto ai voti, è approvato. Conseguentemente sono dichiarati preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

136^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ruffolo ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Angelini.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**Proposta di indagine conoscitiva sulle relazioni tra equilibri economici internazionali ed ecosistema**

(Esame e conclusione)

Il presidente Pagani ricorda che, in più occasioni, nel corso di riunioni dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi era emersa l'esigenza di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle relazioni tra equilibri economici internazionali ed ecosistema. A tal fine, fu inviata il 28 giugno scorso alla Presidenza del Senato una lettera in cui si comunicava tale orientamento. Fa presente quindi che la prima fase dell'indagine potrebbe articolarsi in un sopralluogo negli Stati Uniti d'America da tenersi nella prima metà del prossimo mese di gennaio, in modo da non interferire con i lavori parlamentari. Tale sopralluogo - prosegue il Presidente - prevederebbe incontri con le più importanti autorità che hanno competenza in materia, quali quelle delle Nazioni Unite, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale degli investimenti, dell'Agenzia per la Protezione Ambientale e del National Park Service. Nell'ambito della visita, la delegazione della Commissione potrebbe anche acquisire specifiche informazioni concernenti il sistema della protezione civile, la tutela delle acque dall'inquinamento e la difesa delle coste dall'erosione.

La Commissione delibera quindi di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine, sulla base del programma di massima testè illustrato dal Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897)(Parere alla 6^a Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore Bosco, relatore alla Commissione, riferisce sullo schema di parere predisposto dal gruppo di lavoro che ha appositamente tenuto più riunioni a tal fine. Conferma innanzitutto il giudizio sostanzialmente positivo già espresso precedentemente sugli obiettivi che il disegno di legge si propone di perseguire, e l'orientamento di richiedere alla Commissione di merito lo stralcio degli articoli concernenti il patrimonio immobiliare dello Stato. Per quanto riguarda gli articoli dal 24 in poi, concernenti l'introduzione delle cosiddette «tasse ecologiche», osserva che, nello schema di parere predisposto, resta sostanzialmente fermo l'impianto proposto dal Governo, pur con i necessari aggiustamenti ispirati all'obiettivo di raggiungere una soluzione equilibrata tra contrapposte esigenze. Premesso di ritenere positive le novità contenute nel disegno di legge governativo, pur sottolineando la necessità di una loro graduale messa a regime, si sofferma sui contenuti dell'articolo 24, del quale propone una diversa formulazione che, in particolare, prevede che i canoni per le concessioni di acque pubbliche devono essere determinati entro il 31 dicembre 1992 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avendo riguardo al divario tra le quantità richieste e i fabbisogni determinati sulla base di *standards* ottimali; alla quantità e qualità delle risorse idriche del prelievo autorizzato, favorendo quelle che consentono un uso plurimo; alla quantità dell'acqua prelevata per uso industriale.

Interviene quindi il presidente Pagani il quale, sottolineata la portata rivoluzionaria del primo comma dell'articolo 24 che sconvolge sostanzialmente i criteri tradizionali di utilizzazione dell'acqua - che è sempre stata concessa dallo Stato senza alcun riferimento alla quantità e agli usi - introducendo il concetto di concezione volumetrica, propone una diversa formulazione dei principi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 24 proposto dal relatore. In particolare, i canoni per le concessioni di acque pubbliche devono essere determinati con riguardo alla quantità e qualità del prelievo autorizzato, commisurato al quantitativo di acqua effettivamente autorizzato per ogni anno, alla destinazione d'uso del prelievo con riferimento alla caratteristica pubblica o privata, industriale od agricola, di produzione elettrica o di raffreddamento di centrali termoelettriche, al divario tra le quantità richieste ed i fabbisogni determinati sulla base di *standards* ottimali fissati per diverse tipologie di uso, entro il 31 dicembre 1990, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, con riguardo alla quantità, qualità e modalità della restituzione in corso d'acqua pubblico. In caso di uso plurimo dello stesso corpo d'acqua concessa - prosegue il presidente Pagani - i canoni dovranno fare riferimento alle singole utilizzazioni, favorendone il riuso.

Il relatore Bosco si dichiara favorevole all'accoglimento della proposta illustrata dal presidente Pagani, accogliendo altresì la richiesta formulata dal senatore Cutrera di anticipare alla data del 31 dicembre 1991 il termine entro

il quale devono essere determinati i canoni per le concessioni di acque pubbliche. Prosegue quindi nell'illustrazione del terzo comma della nuova formulazione dell'articolo 24, in base al quale, fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, e a partire dal 30 giugno 1990, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, sono fissati per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione in lire 64 mila, per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro in lire 640, per ogni modulo di acqua assentito ad uso potabile, igienico e simili in lire 3 milioni, per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, in lire 15 milioni per le acque superficiali e lire 3 milioni per le acque sotterranee, per ogni modulo di acqua per piscicoltura in lire 500 mila, per ogni chilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta in lire 10.496. Gli importi dei canoni - prosegue il relatore - non possono essere inferiori a lire 500 mila per uso potabile, a lire 3 milioni per uso industriale e a lire 100 mila per ogni altra utilizzazione. I proventi dei canoni sono costituiti in fondo speciale presso l'amministrazione concedente e sono destinati, per una quota pari al 50 per cento fra le Autorità di bacino di interesse nazionale, interregionale e regionale di cui alla legge n.183 del 1989, mentre i proventi delle concessioni assentite dalle Regioni sono da esse destinati alla fruizione e gestione del patrimonio idrico regionale nell'ambito delle previsioni dei piani di bacino.

Seguono alcune richieste di precisazioni da parte del senatore Nebbia. Interviene quindi il senatore Putignano il quale ricorda come, in sede di discussione in seno al comitato di lavoro incaricato di redigere la bozza di parere, sia emersa la necessità di attribuire un valore oggettivo alla risorsa idrica che è attualmente sottostimata. Sottolinea l'importanza della creazione del fondo speciale i cui proventi dovrebbero essere ripartiti fra le Autorità di bacino, in modo da sensibilizzare l'utenza sull'importanza di questa essenziale risorsa, favorendo un rapido passaggio dal regime forfettario a quello di misurazione.

Il presidente Pagani si dichiara sostanzialmente d'accordo sull'obiettivo di favorire il passaggio da un utilizzo indiscriminato e pressochè gratuito di questa importante risorsa ad un sistema che, pur con la necessaria gradualità, consenta di incrementarne i canoni di utilizzazione.

Interviene quindi il sottosegretario di Stato Angelini il quale rileva che, allorchè si parla di concessioni, si fa generalmente riferimento alle acque superficiali, e non a quelle sotterranee che normalmente non sono pubbliche. Osserva quindi che intento del Governo è quello di non gravare eccessivamente sulle strutture produttive, pur nell'intento di raggiungere una posizione equilibrata tra uso delle risorse idriche e loro costo per l'utenza.

Ha quindi la parola il senatore Tripodi, il quale si dichiara preoccupato per l'aggravio dei costi che, nella formulazione proposta dal relatore, deriverebbero a carico dell'utenza.

Interviene successivamente il senatore Fabris, il quale formula alcune osservazioni relativamente alla fissazione dei canoni per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, e si dichiara favorevole all'istituzione del fondo per una migliore regolamentazione dell'uso indiscriminato delle risorse idriche, soprattutto di quelle sotterranee.

Interviene quindi il senatore Cutrera il quale ritiene opportuno chiarire la portata del disposto di cui al terzo comma, dell'articolo 24, sottolineando il principio di pubblicità delle acque sotterranee. Fa presente quindi la necessità di passare dal concetto di acqua come risorsa infinita a quello di acqua come risorsa scarsa, da non utilizzare indiscriminatamente. In tale ottica vanno formulate le disposizioni che fissano i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica. Ma a tale scopo - precisa il senatore - tutti i comparti produttivi devono essere chiamati ugualmente a concorrere e non il solo comparto industriale, in modo da dare un segnale comune di inversione di tendenza per tutti gli usi della risorsa idrica.

Dopo un breve intervento del presidente Pagani, che dichiara di condividere le osservazioni del precedente oratore circa la necessità di non demonizzare il solo comparto industriale, ha la parola il relatore Bosco il quale, espresso il convincimento che i principi enunciati dal senatore Putignano siano assolutamente validi, esprime l'opinione che la situazione attuale di utilizzo delle risorse idriche sia addirittura sconcertante nella sua struttura semi-feudale. C'è l'esigenza infatti sempre più urgente di una profonda innovazione e razionalizzazione del sistema di concessione, operando un passaggio dal regime forfettario a quello di consumo. Ma, rilevata l'inopportunità della sede per operare una così incisiva riforma, chiede il mantenimento della formulazione dell'articolo 24 così come da lui proposto, nella convinzione che esso rappresenti un soddisfacente punto di equilibrio tra contrapposte esigenze, comportando innovazioni temperate tuttavia dalla loro necessaria gradualità. Dopo un breve intervento del senatore Nebbia, che fa presente l'opportunità di esplicitare che finalità precipua dell'aumento dei canoni è quella di offrire un segnale per il contenimento degli sprechi, ha la parola il senatore Petrarra il quale si dichiara favorevole, a nome dei senatori del Gruppo comunista, alla formulazione dell'articolo 24 così come proposto dal relatore, in quanto esso rappresenta un punto di delicato equilibrio che difficilmente potrà essere modificato.

Su proposta del relatore, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana di oggi.

La seduta termina alle ore 12,45.

137ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PAGANI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ruffolo ed il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897)(Parere alla 6^a Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore, senatore Bosco, completa l'illustrazione della rielaborazione dell'articolo 24, da lui proposta, con l'inclusione di due commi riguardanti il regime giuridico delle acque sotterranee e della loro utilizzazione. Illustra quindi il nuovo testo dell'articolo 25 da lui predisposto tendente ad istituire l'imposta erariale sui diritti di approdo e partenza degli aeromobili: essa non potrà superare il 20 per cento dei diritti suddetti, e sarà commisurata alla rumorosità degli aeromobili ed alle emissioni sonore sugli insediamenti abitativi interessati dalle fasi di decollo e di atterraggio. Una quota pari al 40 per cento dei proventi sarà assegnata al Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento sarà devoluta allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Dopo un rilievo formale del senatore Fabris sulla dizione «disinquinamento acustico», il senatore Cutrera sottolinea l'eccessiva genericità della finalizzazione prevista, che andrebbe specificata in riferimento alle zone aeroportuali. Il sistema della doppia parametrizzazione è invece oggetto delle osservazioni del ministro Ruffolo, secondo cui il criterio delle emissioni sonore sugli insediamenti abitativi - la cui estensione è oggetto dei rilievi dei senatori Cutrera e Petrarra e del presidente Pagani - rischia di vanificare il primo criterio, concernente la rumorosità degli aeromobili. Il Ministro si riserva inoltre di verificare la praticabilità tecnica di barriere sonore volte a ridurre la rumorosità degli atterraggi, richiedendo peraltro una maggiore ampiezza di utilizzo dei fondi ricavati al servizio di una più globale politica ambientale.

Il relatore, senatore Bosco, accede ai suggerimenti del ministro Ruffolo e del senatore Cutrera, riformulando all'uopo il testo proposto: stabilita la preferenza per le zone aeroportuali degli interventi di disinquinamento acustico, il relatore elimina dai parametri d'imposta il criterio della rumorosità. Illustra quindi la propria proposta di riformulazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a), tendente all'istituzione di diritti sulle emissioni in atmosfera di ossidi di zolfo, ossidi di azoto - con aliquota non inferiore al 30 mila lire e non superiore a 100 mila lire per tonnellata - polveri e composti organici volatili da parte di impianti industriali (con aliquota non inferiore a 100 mila lire e non superiore a 500 mila lire per ogni tonnellata).

I senatori Petrarra e Nebbia stigmatizzano la ristrettezza delle emissioni considerate, in quanto effetti inquinanti analoghi, se non superiori, discendono anche da altri materiali. Replica il senatore Bosco, secondo cui il criterio adottato costituisce un mero rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, innovare il quale non rientra nell'ambito del presente esame. Il presidente Pagani giudica necessario recepire nella norma una commisurazione riferita alle modalità delle emissioni, che spesso danno luogo a gravissimi rischi ambientali.

Il ministro Ruffolo, pur accedendo in linea di principio alle preoccupazioni emerse in Commissione, ritiene insormontabile il dato testuale che emerge dal decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988: il suo

allegato II indicava esattamente le emissioni ritenute inquinanti, e non comprendeva nè le centrali termiche al di sotto dei 50 mW richiamate dal senatore Tripodi nè il limite dell'intensità proposto dal presidente Pagani, che dichiara di non insistere sul punto. Il Ministro dell'ambiente precisa peraltro che ogni innovazione dell'articolato che comporti modifica al sistema delle entrate riceverà da lui in questa sede solo un parere afferente al merito ambientalistico, riservandosi di concordare ogni ulteriore valutazione di carattere finanziario e fiscale con il Ministro competente, ossia il titolare del dicastero delle finanze, cofirmatario del disegno di legge 1897.

Il relatore, senatore Bosco, propone una riformulazione della lettera *b*) del comma 1, dell'articolo 26, tendente all'istituzione di un contributo ecologico a carico dei produttori ed importatori di materie plastiche in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento; il contributo è riscosso dal Consorzio nazionale obbligatorio per il riciclaggio della plastica, che incorporerà quello per il riciclaggio dei contenitori o imballaggi di plastica per liquidi.

Il senatore Fabris, esprimendo preferenza per la contestualità dei decreti delegati con la definizione dello statuto del Consorzio obbligatorio, paventa il rischio di un incasso sproporzionato alle finalità della legge. Sul punto il senatore Nebbia concorda, ritenendo il metodo del Consorzio obbligatorio poco funzionale, in assenza di una tecnica nota di riciclaggio della plastica; appare peraltro preferibile il testo originario del Governo, con un'elencazione tassativa delle materie plastiche soggette ad imposta che nel testo proposto dal relatore si è perduta, a favore di una disciplina generalizzata che esclude qualsiasi finalità disincentivante dei prodotti plastici meno inquinanti.

Il senatore Cutrera ritiene che una migliore finalizzazione dell'attività del Consorzio obbligatorio sarebbe sufficiente a superare le obiezioni emerse, ed a tal fine propone una modifica allo schema di parere del relatore, il quale aderisce all'invito. L'assenza di fini di lucro è aggiunta alle competenze del Consorzio, su istanza del presidente Pagani alla quale aderisce il relatore.

Il ministro Ruffolo ricorda la natura di contributo ecologico dell'entrata in esame, secondo una scelta del relatore che diverge dall'originario testo governativo: l'istituzione di un Consorzio obbligatorio con un contributo di associazione è senz'altro fonte di minori timori di costituzionalità, in quanto la presenza di finalizzazioni esplicite sarebbe incompatibile con un'imposta di fabbricazione che non voglia configurare tassa di scopo; d'altro canto, un mutamento talmente radicale dello strumento prescelto implica costi e benefici diversi da quelli ponderati in sede di Consiglio dei ministri, per cui il Ministro dell'ambiente rinnova la riserva di consultarsi sul punto col Ministro delle finanze.

Il senatore Petrarà, pur ricordando l'avviso più generale del Gruppo comunista a favore di uno stralcio dell'articolato in esame, esprime apprezzamento per la destinazione di una quota del 50 per cento del citato contributo ecologico a favore dei comuni. Il senatore Petrarà, la senatrice Nespolo ed il senatore Nebbia confermano comunque il dissenso dei rispettivi Gruppi sulla norma proposta.

Il relatore, senatore Bosco, illustra la propria riformulazione della lettera *c*), del comma 1, dell'articolo 26, istitutivo di un'imposta di

fabbricazione sui diserbanti, la cui aliquota non potrà essere superiore al 20 per cento dell'attuale prezzo di consumo e sarà commisurata ai loro effetti ambientali.

Il senatore Tripodi propone l'estensione dell'imposta prevista anche agli insetticidi, dividendo l'aliquota a seconda delle tre classi previste dalla normativa in materia; propone altresì che il maggior gettito sia indirizzato alla promozione ed incentivazione delle aziende agricole che eliminino le cause di inquinamento, ai sensi della vigente normativa comunitaria. L'attuale formulazione della lettera c) è criticata dal senatore Petrarà, secondo cui i prezzi agricoli riceverebbero una spinta verso l'alto, senza ritorni diretti nel settore nè incentivi all'impiego di prodotti diversi dai diserbanti. Il senatore Nebbia esprime un giudizio negativo sia sul testo del relatore che su quello del Governo.

Il senatore Bosco respinge l'invito ad introdurre finalizzazioni che confliggono con la natura di imposta di fabbricazione dell'entrata prevista; il testo proposto, comunque, a suo avviso accoglie le istanze prospettate dal Gruppo comunista in sede di commisurazione dell'imposta. Concorda su tale rilievo anche il presidente Pagani, che peraltro non può esimersi dal notare come la mancata adozione del cosiddetto «quaderno di campagna» sia da ascrivere all'inerzia del mondo agricolo; dissente il senatore Nebbia.

Il ministro Ruffolo, pur ribadendo l'impossibilità di introdurre una tassa di scopo, rileva che il testo originario del Governo prevedeva la restituzione dell'imposta in presenza di particolari circostanze che avrebbero potuto incentivare l'impresa agricola all'utilizzo di prodotti ambientalmente compatibili. Il relatore, senatore Bosco, ne giustifica l'espunzione dal testo presentato, a causa della discutibile nozione di «zone particolari del territorio nazionale» che il testo governativo affidava ad una iniziativa regionale.

Segue un intervento del senatore Tripodi, teso a far rilevare il dissenso del Gruppo comunista sui singoli commi esaminati, al quale il presidente Pagani risponde che lo schema di parere, con le modifiche accolte dal relatore, sarà adottato nel suo complesso al termine dell'esame.

Il senatore Bosco illustra quindi la propria riformulazione della lettera d) del comma 1, dell'articolo 26, istitutiva di un contributo ecologico regionale sugli allevamenti suinicoli superiori a 200 capi, per un importo di lire 10 mila per capo all'anno.

Il senatore Tripodi invita a modificare la quota di capi prevista, mentre il presidente Pagani ritiene che essa vada riferita alla media annua. Il senatore Petrarà ritiene eccessivamente ampie le finalità previste, ritenendo necessario riferirle in particolar modo all'incentivazione dei processi depurativi e di smaltimento dei liquami delle imprese agricole. Il senatore Bosco accoglie l'invito a restringere le finalità previste, eliminando il riferimento al supporto dell'attività di controllo sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Il senatore Putignano richiede di precisare che il contributo è dovuto dal titolare di scarichi autorizzati, per far salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale; dissente il senatore Fabris, secondo cui è iniquo imporre il pagamento del contributo anche a chi possiede un impianto di depurazione. Lo spirito della tassazione ecologica, che non mira a perseguire le violazioni della legge bensì a disincentivare comportamenti leciti, è ribadito dal ministro Ruffolo. Il Presidente Pagani non giudica

comunque pleonastica l'introduzione di una clausola di salvaguardia della legge 10 maggio 1976, n. 319, proposta dal senatore Cutrera: nonostante il diverso avviso del senatore Tripodi, il relatore accede alla proposta di introdurre una clausola di salvaguardia.

Il senatore Nebbia esprime il dissenso del Gruppo della sinistra indipendente sulla norma in esame, che non tiene conto del carico di unità per superficie: il senatore Cutrera condivide tale rilievo, indicando la necessità di recepire nel testo un preciso criterio direttivo per i decreti delegati. Dopo un breve dibattito - nel quale intervengono il senatore Fabris ed il sottosegretario Angelini, secondo cui il contributo in esame vuol colpire proprio gli allevamenti intensivi, almeno finchè non adotteranno un diverso modello di sviluppo, che dia il giusto peso alla fertirrigazione - il relatore accede all'invito di inserire nei criteri della delega anche il rapporto tra numero dei capi e superficie dell'azienda.

Il relatore, senatore Bosco, illustra la sua proposta di riformulazione della lettera e), del comma 1, dell'articolo 26, volta a rideterminare il diritto per i servizi di fognatura e depurazione dovuto da insediamenti civili e produttivi utenti della pubblica fognatura. La previsione di un'addizionale del 10 per cento, di introduzione facoltativa delle Regioni a fini di realizzazione delle opere di fognatura, collettamento e depurazione delle acque, è oggetto di un intervento critico del presidente Pagani, secondo cui si tratta di un inutile duplicato di un autofinanziamento già previsto nella rideterminazione del diritto. Aderisce il senatore Pierri, mentre il senatore Tripodi sottolinea che si tratta di una modifica sostanziale della normativa, colpendo i cittadini soprattutto nel Mezzogiorno.

Dopo un intervento del senatore Fabris, secondo cui l'addizionale costituisce un «volano» per opere ulteriori rispetto a quelle per le quali è finalizzato il diritto, replica il sottosegretario Angelini, secondo cui già in precedenza la normativa, prevedendo una competenza regionale, gravava la struttura produttiva della possibilità di introdurre un servizio di depurazione, mentre i cittadini utenti sarebbero stati gravati del solo costo di gestione. In ogni caso, il Governo si riterrebbe soddisfatto anche con il mero riferimento dell'addizionale del 10 per cento alla depurazione delle acque per usi civili.

Dopo un intervento del senatore Putignano, secondo cui la rimodulazione dei canoni di fognatura è necessaria al completamento delle opere di urbanizzazione, interviene il senatore Cutrera, secondo cui la materia in esame rappresenta un delicatissimo snodo di diverse normative. Essa interagisce infatti con la legge n. 183 del 1989, per quanto riguarda il ciclo completo delle acque, nell'ambito del quale è dato riscontrare la dizione «ambiti territoriali ottimali»; riflessi non secondari derivano inoltre dalla legge n. 10 del 1977, in riferimento agli oneri di urbanizzazione; naturalmente, un rilievo primario in materia è esercitato dalla legge n. 319 del 1976. Si impone allora un'attenta rimediazione della materia, non convincendo affatto una norma che chiami i cittadini a pagare integralmente per servizi ed impianti che finora non hanno dato prova di corretto funzionamento. Formula pertanto una richiesta di accantonamento, in modo da consentire al relatore di presentare una disposizione che, sulla falsariga del proposto articolo 24, si articoli in una norma transitoria ed una a regime.

A seguito di un breve dibattito, nel quale il senatore Petrarra ha fatto

valere le esigenze di coordinamento anche con la legge sul condono edilizio, sulla qual cosa il sottosegretario Angelini ha espresso dissenso, il senatore Putignano ed il senatore Fabris difendono la norma in esame. Il presidente Pagani, dopo aver ricordato i rischi di una declaratoria di incostituzionalità di norme scarsamente coerenti col sistema, dispone l'accantonamento della lettera e) del comma 1, dell'articolo 26.

Il relatore, senatore Bosco, illustra la lettera f), del comma 1, dell'articolo 26, istitutivo di un diritto compensativo per gli scarichi idrici non biodegradabili a carico degli insediamenti industriali ed a favore delle Autorità di bacino. A seguito di un intervento del senatore Fabris e del sottosegretario Angelini, il relatore accoglie una modifica meramente formale sul regime delle esenzioni. Il senatore Bosco fornisce altresì precisazioni sulla competenza delle Autorità di bacino, in materia di gestione delle acque, al senatore Putignano, che aveva ricordato la natura municipale degli enti gestori. Il senatore Cutrera rileva la diversità di disciplina tra le lettere d ed f, in merito alla previsione di un fondo speciale con contabilità separata; il sottosegretario Angelini risponde sottolineando il diverso peso della competenza regionale in materia.

Il relatore, senatore Bosco, illustra il comma 2, dell'articolo 26, sulla procedura di emanazione dei decreti delegati di cui al comma 1, respingendo l'invito del senatore Tripodi ad includere l'ANCI ed altre associazioni interessate. Il relatore illustra quindi la propria riformulazione dell'articolo 27, contenente delega ad emanare decreti legislativi per incentivare l'attività di controllo sulle emissioni atmosferiche degli autoveicoli, bonificare le aree inquinate da rifiuti speciali di origine industriale, elargire contributi alle imprese industriali ed agricole per ridurre l'impatto ambientale.

La copertura delle nuove e maggiori spese, assicurata a valere sulle maggiori entrate derivanti dagli articoli 25 e 26, è criticata dal senatore Tripodi, secondo cui si attingerebbe a fondi destinati ai comuni: il senatore Bosco, nel replicare, introduce una modifica testuale volta a specificare meglio che si attingerà solo alle entrate non altrimenti finalizzate.

Il senatore Cutrera propone la coincidenza tra il termine della delega dell'articolo 26 e quello dell'articolo 27, che va quindi spostato al 31 ottobre 1990; i contratti di programma ambientale andrebbero stipulati anche con enti locali, e non solo con imprese industriali; le grandi concentrazioni urbane e produttive del Paese andrebbero inoltre fatte oggetto di interventi innovativi con particolare riguardo; ottiene infine spiegazioni dal presidente Pagani sulla formulazione del riferimento alle marmitte catalitiche ed ai rifiuti speciali.

Il relatore, senatore Bosco, riformula il testo dell'articolo 27, aderendo alle proposte del senatore Cutrera; respinge invece le critiche del senatore Petrarà, in quanto le finalizzazioni operate non si coniugano ad imposte di fabbricazione e quindi non configurano tassa di scopo; aderisce infine, favorevole il sottosegretario Angelini, alla proposta del senatore Fabris di includere al comma 2 anche la conferenza Stato-Regioni.

Il Presidente rinvia alla seduta antimeridiana di domani 13 dicembre 1989 il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 20,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sulla attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il tesoro, Pavan, il direttore generale, dottor Grande, ed il vice direttore generale, dottor Tomenzi, degli istituti di previdenza.

La seduta inizia alle ore 13.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO SUL PASSAGGIO DELLE COMPETENZE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELLA LEGGE N. 88 DEL 1989

Il presidente Coloni avverte che della seduta odierna sarà redatto un resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, sarà assicurata la pubblicità anche mediante la ripresa televisiva a circuito chiuso.

Dopo aver ricordato il contenuto dell'audizione del deputato Alagna, Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, svoltasi in Ufficio di Presidenza il 29 novembre scorso, si sofferma sulle competenze della Commissione bicamerale sull'attività degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Ricorda inoltre che la Commissione, nella seduta del 7 dicembre scorso, ha espresso il proprio parere favorevole sulle variazioni allo stato di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare degli istituti di previdenza per il 1989, con la considerazione che essa non aveva in precedenza potuto pronunziarsi sul parere relativo al bilancio di previsione per lo stesso anno. In quella seduta - lo sottolinea - sono emerse alcune problematiche relative soprattutto ad aspetti tecnico-contabili del bilancio ed alla gestione del patrimonio immobiliare.

Proprio per rispondere al meglio alle esigenze prospettate dai commissari e mettere a punto una proficua organizzazione dei propri lavori, la Commissione ha deciso di ascoltare nella seduta odierna il Ministro del tesoro il quale, per concomitanti impegni, non è potuto intervenire ed ha delegato a rappresentarlo il sottosegretario, senatore Pavan.

Il sottosegretario Pavan, dopo aver ringraziato i commissari per l'occasione offertagli di presenziare alla seduta odierna, rileva fra l'altro che

è in corso da alcuni mesi un' incisiva ristrutturazione della direzione generale degli istituti di previdenza culminata con la recente nomina del dottor Grande.

Assicura che il Ministero del tesoro fornirà la massima collaborazione ed assistenza alla Commissione bicamerale nella sua attività - che ritiene assai delicata - di controllo e vigilanza.

Invita il dottor Grande ed il dottor Tomenzi ad esprimere le loro valutazioni.

Il dottor Grande si sofferma innanzitutto sull'importanza e sull'attività delle quattro Casse di previdenza gestite nell'ambito della propria direzione generale, ricordando che il loro patrimonio complessivo ammonta a circa 15 mila miliardi e che la loro azione si incentra soprattutto nei settori della previdenza e della gestione patrimoniale.

Definisce «atipica» l'attività della direzione generale in confronto alle altre operanti nell'ambito della pubblica amministrazione: essa fra l'altro funziona come un organismo bancario ed anche come un'agenzia immobiliare, senza disporre - e questo si deve sottolineare - di un'organizzazione periferica che le permetta di gestire al meglio la propria attività.

Si augura che il progetto di legge di riforma della direzione generale, attualmente all'esame della Camera, vada in porto al più presto, così che alcuni punti critici possano essere agevolmente superati: cita ad esempio la notevole mole di arretrato nel settore della liquidazione delle pensioni.

Osserva che, insieme al necessario supporto legislativo, si pongono con urgenza alcuni obiettivi, quali un'estesa riqualificazione del personale, un' incisiva innovazione tecnologica ed un invito collaborativo agli enti locali per un loro coinvolgimento sotto l'aspetto operativo.

Concludendo, assicura che farà quanto è nei suoi poteri per facilitare al massimo il compito di vigilanza e di controllo della Commissione secondo la previsione legislativa.

Il dottor Tomenzi si sofferma brevemente sulle competenze della Commissione secondo il disposto dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, ricordando le principali modalità operative della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti presieduta dal deputato Alagna.

Esamina dapprima l'attività relativa ai pareri sugli stati di previsione delle spese di amministrazione e di gestione del patrimonio immobiliare, e relative variazioni, e poi l'attività relativa all'approvazione dei bilanci consuntivi previa parificazione della Corte dei conti. Fornisce poi alcuni ragguagli sull'azione intrapresa in passato dalla predetta Commissione di vigilanza in concorso con il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza e sulle principali innovazioni contenute nel progetto di legge di riforma approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera.

Concludendo, ricorda che il consiglio di amministrazione ha approvato il bilancio consuntivo degli istituti di previdenza per il 1988 soltanto il 20 luglio scorso e che non è stato possibile ottenere finora il giudizio di parificazione della Corte dei conti per l'invio alla Commissione per l'approvazione.

Ad essi rivolgono domande, richieste di chiarimento e di integrazione dei dati forniti i senatori Perugini ed Angeloni, i deputati Rotiroti e Bruzzani, ed

il presidente Coloni il quale, dopo aver rivolto al dottor Grande gli auguri di buon lavoro, sottolinea che l'attività complessiva di controllo e vigilanza sui predetti istituti sarà esercitata nei prossimi mesi e che non appena perverrà sarà portata sollecitamente all'attenzione dei commissari.

Il sottosegretario Pavan, replicando agli oratori intervenuti, assicura innanzitutto che la relazione generale sull'attività degli istituti di previdenza potrà costituire un'utile occasione per un confronto ampio e diretto con la Commissione.

Dopo aver fatto cenno ad alcuni aspetti tecnico-contabili nella formulazione dei bilanci di previsione, riconosce come fondate le lamentele e le denunce formulate dai commissari in ordine alle pratiche arretrate relative alla liquidazione delle pensioni, rilevando che una parte di responsabilità va anche addebitata al ritardo che si riscontra nei necessari adempimenti da parte degli enti locali.

Fa presente che gli investimenti annuali programmati dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza sono decisi anche sulla base dei rilievi espressi dalla Corte dei conti che i ritardi accumulati nel passato possono essere parzialmente recuperati servendosi dei benefici offerti dall'automazione e dall'innovazione tecnologica.

Dopo aver osservato che il contributo di solidarietà trasferito all'INPS ogni anno ammonta a circa 600 miliardi e che si deve tenere presente il bilancio attivo della gestione complessiva delle quattro Casse prima menzionate, ribadisce che la direzione generale degli istituti di previdenza metterà a disposizione della Commissione quei supporti logistici e di personale che si riveleranno necessari.

Segue la replica del dottor Grande, il quale precisa che il 30 per cento del patrimonio va destinato secondo la legge ad investimenti mobiliari ed immobiliari e che la richiesta degli enti locali per la concessione dei mutui è andata sempre più aumentando negli ultimi anni. Le richieste avanzate nel corrente anno sono state tutte soddisfatte e quelle pervenute dalle aree meridionali sono poco numerose rispetto a quelle pervenute dal centro-nord.

Precisa inoltre che le unità immobiliari gestite sono complessivamente più di 40 mila, di cui circa 15 mila nel Lazio ed il resto nelle altre regioni: in totale sono 80 le località interessate alla presenza di immobili, dislocate in quasi tutte le regioni ad eccezione della Calabria.

Auspica il varo sollecito del progetto di legge di riforma della direzione generale, in modo che si possa al più presto ovviare allo stato di disagio connesso all'enorme arretrato nella liquidazione delle pensioni, obiettivo che si può raggiungere anche in collaborazione con gli enti locali. Dopo aver definito non ottimale ma sufficiente l'organico della direzione generale ed aver preannunciato la costruzione di una nuova sede in località Tre Fontane in Roma, afferma fra l'altro che l'entità del contributo di solidarietà all'INPS pesa molto sui bilanci complessivi e che potrebbe essere opportuna l'istituzione di fondi integrativi pensionistici.

Si sofferma poi su alcune problematiche relative alla remunerazione del capitale investito, in armonia con le esigenze del mercato europeo dei prossimi anni, ed alla necessità di poter disporre a livello periferico di punti di riferimento operativo per la gestione del patrimonio immobiliare.

Concludendo, sottolinea lo sforzo che l'amministrazione sta compiendo per debellare la morosità per quanto riguarda in particolare gli immobili ad uso non abitativo.

Il presidente Coloni, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo ed i funzionari del Ministero del tesoro intervenuti, ritiene che la discussione sull'attività complessiva degli istituti di previdenza potrà svolgersi insieme all'esame del bilancio consuntivo per il 1988 quando sarà pervenuto il giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 20 dicembre 1989, alle ore 9, per esprimere il parere sullo stato di previsione delle spese generali di amministrazione e delle spese di gestione del patrimonio immobiliare degli istituti di previdenza per il 1990, relatore il senatore Perugini.

La seduta termina alle ore 14,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

108^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono il ministro per le partecipazioni statali Fracanzani e il ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita.

Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali (1914)

(Parere alla 5^a Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore Acquarone, il quale ricorda che nel corso della precedente seduta della Sottocommissione, il 6 dicembre scorso, era stata evidenziata la necessità di acquisire chiarimenti in merito al provvedimento in titolo da parte dei Ministri delle partecipazioni statali e per il coordinamento delle politiche comunitarie, oggi intervenuti alla seduta.

Si è giudicato infatti necessario valutare con attenzione la compatibilità delle previsioni contenute nel disegno di legge n. 1914 con la normativa comunitaria, onde evitare possibili violazioni all'articolo 11 della Costituzione.

Il senatore Acquarone si sofferma quindi in particolare sul tema degli aiuti economico-finanziari alle partecipazioni statali, osservando come risulti prevalente in Italia la tesi in base alla quale, data la posizione di azionista dello Stato ed i criteri di economicità di gestione che caratterizza l'azione delle partecipazioni statali, lo Stato ben potrebbe intervenire per ripianare *deficit* di bilancio. D'altro canto la Cassazione a sezioni unite, in contrasto con la Corte dei conti, ha ritenuto che, allorchè il fondo di dotazione viene conferito all'IRI, perde la sua natura pubblica, anche se l'equiparazione delle aziende pubbliche a quelle private non è scevra da perplessità.

Il senatore Acquarone si sofferma quindi in particolare su talune

osservazioni svolte dal commissario della CEE per la concorrenza Leon Brittan durante un'audizione presso la Commissione industria e Giunte per gli affari delle comunità europee riunite, tenutasi il 30 novembre scorso, concernente gli indirizzi della Commissione CEE in materia di aiuti alle imprese nella prospettiva del mercato unico. In questo quadro, il commissario Brittan si è soffermato sulle diverse tipologie di aiuto, evidenziando come la legittimità o illegittimità di esse sia valutabile in relazione ai fini perseguiti. A questo riguardo il commissario Brittan ha rilevato il pieno favore della Commissione CEE nei confronti di investimenti finalizzati alla creazione di nuovi impianti, con particolare riguardo a quelli concernenti la realizzazione di politiche regionali. Al contrario, la Commissione si dichiara contraria a quei contributi sostanzialmente assimilabili a mere sovvenzioni, che ritiene illegittimi, in quanto lesivi delle disposizioni del trattato CEE.

Su questi elementi il senatore Acquarone prega conclusivamente i due Ministri intervenuti di volersi soffermare, al fine di consentire alla Commissione di superare le proprie perplessità ed esprimere il proprio parere.

Il ministro Romita osserva che gli elementi valutativi proposti dal senatore Acquarone sono stati attentamente vagliati anche da parte del Consiglio dei Ministri, proprio al fine di evitare ogni possibile conflittualità con la Commissione CEE.

L'esecutivo comunitario - ricorda il Ministro - ritiene peraltro pienamente legittimi gli aiuti agli enti delle partecipazioni statali, nel caso si tratti di iniziative tendenti a risanare *deficit* di bilancio ovvero a disporre iniezioni di capitali al fine di consentire investimenti nei confronti di imprese in perdita. Proprio in quanto finalizzato a disporre investimenti, nonchè a conferire ai fondi di dotazione degli enti delle partecipazioni statali finanziamenti finalizzati a programmi aggiuntivi nel Mezzogiorno, il disegno di legge n. 1914 dispone, pertanto, interventi giudicati legittimi dalla Commissione CEE.

Dopo aver rilevato che, in omaggio alla piena trasparenza dei rapporti fra la Comunità e gli Stati membri, il disegno di legge è stato tempestivamente notificato alla Commissione, affinchè potesse in tempo utile comunicare i propri eventuali rilievi, sottolinea comunque che potranno eventualmente sorgere difficoltà nella fase della ripartizione dei fondi alle imprese e dell'approntamento del piano di investimento, che andranno approvati dal CIPE e dal CIPI, sulla quale pure la Commissione CEE opererà uno stretto controllo.

Concorda con questi rilievi il ministro Fracanzani, il quale osserva che il disegno di legge dispone l'utilizzo dei fondi stanziati per il finanziamento dei programmi delle partecipazioni statali dalla legge finanziaria 1989, attraverso contrazione di mutui o emissione di obbligazioni per l'IRI e l'ENI ed a mezzo di incrementi del fondo di dotazione per l'EFIM. Un discorso diverso viene fatto invece per il risanamento economico-finanziario del settore siderurgico: di una parte consistente di esso dovrà farsi carico direttamente l'IRI, ferma restando la necessità dell'intervento dello Stato, senza il quale si determinerebbe un grave squilibrio fra i mezzi dell'ente ed il capitale investito.

Il ministro Fracanzani ricorda quindi che, secondo quanto recentemente affermato dal commissario Brittan, i finanziamenti vincolati ad investimenti,

proprio in quanto soggetti a tale vincolo, non sarebbero neppure riconducibili alla categoria degli aiuti. Ciò induce, a suo avviso, ad una valutazione favorevole sul disegno di legge in titolo, anche in considerazione del fatto che sul provvedimento, come già ricordato dal ministro Romita, la commissione CEE non ha espresso rilievi.

Il senatore Galeotti, dopo aver ringraziato i Ministri per gli utili chiarimenti forniti ai lavori della Commissione, dichiara tuttavia che alcune perplessità permangono, pur dovendosi prendere atto che nel provvedimento è riscontrabile uno sforzo puntuale relativo alla finalizzazione delle risorse finanziarie. In questo quadro, solleva dubbi circa l'articolo 1 del disegno di legge in titolo, che autorizza il conferimento di una consistente somma al fondo di dotazione dell'EFIM per l'anno finanziario 1989 per la realizzazione di nuovi investimenti, con assoluta priorità per il finanziamento degli investimenti per il Mezzogiorno. Tale disposto appare infatti, a suo avviso, in contraddizione con quanto si legge nella relazione allo stesso disegno di legge, in base alla quale il provvedimento dispone un adeguamento del fondo che consente il proseguimento dei programmi di investimenti ed un parziale recupero dello squilibrio che presentava il gruppo nel 1987 fra mezzi propri e capitale investito. Ulteriori perplessità suscita inoltre, sempre ad avviso del senatore Galeotti, la previsione contenuta nell'articolo 4, comma 3, che prevede che l'utilizzazione dei fondi disposti dal provvedimento in titolo venga posta in evidenza contabile nei programmi e nei bilanci consolidati degli enti di gestione, evidenza contabile che risulta dunque di difficile realizzazione, atteso che una parte dei finanziamenti vengono disposti a ripiano della situazione debitoria dell'EFIM.

Il disegno di legge risulta inoltre lesivo, a suo avviso, della previsione contenuta nell'articolo 12, comma 3, della legge n. 675 del 1977, avente ad oggetto provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore. Si stabilisce infatti ivi - prosegue il senatore Galeotti - che, sulla base della finalità dei programmi pluriennali di intervento delle partecipazioni statali e delle esigenze finanziarie degli enti di gestione, la misura dei conferimenti da assegnare agli enti stessi avvenga con leggi separate per ogni singolo ente. Il fatto dunque che, nel caso di specie, i maggiori conferimenti vengano disposti con un unico provvedimento, dà luogo, a suo avviso, ad una violazione della normativa contenuta nella citata legge n. 675.

Queste perplessità inducono dunque la sua parte politica ad esprimere parere contrario al disegno di legge n. 1914.

Il senatore Acquarone, dopo aver ringraziato i Ministri per gli efficaci chiarimenti da essi forniti, rileva che, sulla base dei nuovi elementi conoscitivi emersi nella seduta odierna, l'erogazione di somme per il fondo di dotazione ed i contributi sugli interessi per mutui da contrarre, di cui al provvedimento in titolo, in ragione della loro finalità, non si configurano quali «aiuti» alle imprese, vietati dalle norme comunitarie. Ciò rende dunque possibile concludere che non esiste contrasto tra le disposizioni in esame e quelle del Trattato di Roma e che, conseguentemente, non è ravvisabile nella specie una violazione dell'articolo 11 della Costituzione.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, col voto contrario del Gruppo comunista.

La seduta termina alle ore 16,50.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

135^a Seduta*Presidenza del senatore*

CORTESE

Intervengono il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti ed i Sottosegretari di Stato per la Pubblica istruzione D'Amelio e per il Tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 15,55.

Jervolino Russo ed altri: Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per le scuole (272-B) approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Cortese, il quale fa presente che è possibile esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario Pavan ricorda che il capitolo imputato a copertura non può essere utilizzato ai sensi della legge n. 362 e che il provvedimento andrebbe fatto slittare al 1990.

Il relatore Cortese fa osservare che, essendo la decorrenza del provvedimento dal 1989 e non risultando il capitolo variato dall'assestamento, la copertura non contrasta con la legge n. 362: propone pertanto l'emissione di un parere favorevole.

Dopo che il sottosegretario D'Amelio ha raccomandato l'emissione di un parere favorevole sottolineando l'importanza di una sollecita approvazione del provvedimento, la Sottocommissione incarica il relatore di trasmettere un parere di segno positivo.

Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (1610), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 7^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione sugli emendamenti pervenuti dalla Commissione di merito il relatore Cortese, il quale fa presente che almeno per quanto di competenza non sussistono problemi di copertura finanziaria.

Ha quindi la parola il ministro Ruberti, il quale sottolinea che in effetti gli emendamenti, nel sostituire il disegno di legge originario, dettano una normativa del tutto diversa, al di là quindi delle intenzioni del testo, che si limita alla regolamentazione del fenomeno del «fuori ruolo». Si dichiara

quindi contrario alla copertura degli emendamenti in quanto essi sottraggono risorse a finalità importanti.

Il senatore Sposetti si dichiara per l'espressione di un parere favorevole: concorda il presidente Cortese, il quale fa presente che deve essere la Commissione di merito a decidere come utilizzare l'accantonamento di copertura, dal momento che questo utilizzo difforme non è tra quelli vietati dalla legge n. 362.

Il ministro Ruberti fa presente quindi che è necessaria una relazione tecnica: concorda il sottosegretario Pavan, il quale sottolinea che deve essere innanzitutto il Dicastero di merito a fornire informazioni sulla quantificazione degli oneri.

Il senatore Sposetti fa presente che dovrà trattarsi di una relazione tecnica molto dettagliata.

La Sottocommissione decide quindi di richiedere la relazione tecnica.

Bompiani: Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'Università e sull'istituzione di nuove Università (1660)

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Cortese il quale fa presente che il punto principale è quello di definire la parte della spesa in conto corrente da quella in conto capitale.

Ha quindi la parola il ministro Ruberti, il quale sottolinea che la nuova legge finanziaria risolve i problemi posti e l'esigenza della divisione della spesa tra conto corrente e conto capitale. Egli comunque presenta una relazione tecnica, vistata dal Tesoro.

Il sottosegretario Pavan ribadisce il parere favorevole del Tesoro su questa relazione tecnica, ovviamente a condizione che l'articolo 25, in essa esplicitato, venga inserito nel parere come condizione.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole con la condizione emersa dal dibattito.

Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici (1982), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Cortese, il quale fa presente che il Tesoro deve dare chiarimenti sui due punti relativi agli articoli 2 e 3, per gli aspetti finanziari.

Il sottosegretario Pavan dichiara il consenso del Tesoro all'iniziativa: per quanto riguarda l'articolo 1 rileva che rimane comunque disattesa la tesi cautelativa di una limitazione al solo disavanzo della copertura finanziaria.

Quanto poi all'articolo 2, esso non costituisce una riapertura, ma una apposizione di termine per la prima volta; opportuna appare poi la disposizione di cui all'articolo 3.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore Cortese di esprimere un parere favorevole.

Deputati Sangiorgio ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (1983) approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1^a Commissione) (Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Cortese il quale chiede il parere del Tesoro sui possibili effetti della riapertura del termine di cui al disegno di legge stesso.

Ha quindi la parola il sottosegretario Pavan, il quale fa presente che, allo stato, non è possibile quantificare l'onere derivante dalla riapertura dei termini, non disponendosi degli indispensabili elementi circa il numero delle imprese che, pur avendo presentato tempestivamente la domanda hanno ommesso di corredarla della necessaria documentazione, nonchè del numero dei destinatari della norma che non hanno a suo tempo prodotto la domanda.

Il senatore Sposetti fa osservare che il provvedimento non appare dissimile dal disegno di legge n. 1982, su cui è stato espresso un parere favorevole.

Segue quindi un dibattito, cui prendono parte il sottosegretario Pavan, il senatore Sposetti e il relatore Cortese, che giudica necessario un approfondimento da parte del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Ricevuto ed altri: Istituzione del tribunale e della pretura circondariale di Gela (1681)

Filetti e Moltisanti: Istituzione del tribunale con sede in Gela (1704)

Zangara ed altri: Istituzione del tribunale civile e penale e della pretura circondariale di Gela (1721)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il relatore Cortese, il quale propone l'emissione di un parere di tenore analogo a quello già espresso su un provvedimento di contenuto identico.

La Sottocommissione lo incarica quindi di trasmettere un parere con le condizioni del precedente parere sul disegno di legge 1038.

Accettazione degli emendamenti all'Atto costitutivo del Comitato intergovernativo per le migrazioni, adottati a Ginevra nella 55^a sessione del Consiglio del Comitato stesso, con la risoluzione n. 724 del 20 maggio 1987 (1886), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica il relatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata ad Washington il 26 ottobre 1973, e sua esecuzione (1910)

(Parere alla 3^a Commissione)

Concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica il relatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (1920), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica il relatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo con la Jugoslavia contro l'inquinamento del Mare Adriatico (1952), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica il relatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulla mutua assistenza amministrativa negli affari inerenti alla circolazione dei veicoli a motore, firmato a Roma il 27 maggio 1988 (1964), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica il relatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del protocollo, fatto a Londra il 14 novembre 1988, di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese al trattato di collaborazione in materia economica, sociale e culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo di modifica e completamento del trattato di Bruxelles, firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, con scambio di lettere (1965), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione)

Concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica il relatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1966 (1966), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione)

Concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica il relatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

Ratifica ed esecuzione del terzo protocollo complementare all'accordo del 26 luglio 1957 tra il Governo Federale austriaco, da una parte, ed i Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dall'altra, relativo all'istituzione di tariffe dirette internazionali ferroviarie per i trasporti di carbone e acciaio in transito per il territorio della Repubblica austriaca, firmato a Bruxelles il 25 settembre 1966 (1967), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione)

Concorde il sottosegretario Pavan, la Sottocommissione incarica il relatore Cortese di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1989

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pagani, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Deputati Zolla ed altri: «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati», approvato dalla Camera dei deputati (1950): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 4^a e 7^a RIUNITE

(4^a - Difesa)

**(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali (1046).

INDUSTRIA (10^a)

e

GIUNTA

per gli affari delle Comunità europee

riunite

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 10

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla politica degli aiuti alle imprese:
audizione del dottor Cesare Romiti, amministratore delegato della FIAT
spa.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9,30 e 16

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati ZOLLA ed altri. - Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1950).
- Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego (1999).
- Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato (2000).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1982).
- Deputati SANGIORGIO ed altri. - Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1983).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO e CAVAZZUTI. - Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami del Parlamento (21).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione. (22).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione (23).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RIZ ed altri. - Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della Repubblica (30).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FILETTI ed altri. - Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione (166).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PECCHIOLI ed altri. - Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica (227).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le funzioni del Parlamento (426).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione (845).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le funzioni del Parlamento (1101).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9,30 e 16,30

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164).
- FILETTI ed altri. - Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165).
- MACIS ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile (241).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427).
- ONORATO e ARFÈ. - Riforme urgenti del codice di procedura civile (732).
- Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- CONSOLI ed altri. - Istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello a Taranto (1280).
- BATTELLO ed altri. - Previsione - in adempimento di obblighi internazionali - del reato di tortura nel codice penale (1677).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- RIZ ed altri. - Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento (32).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche dell'articolo 37 e del n. 46, allegato C, del Regolamento di disciplina militare e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 37 del Regolamento di attuazione della rappresentanza militare.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ex combattenti della guerra 1940-43 (155).
- Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale (1297).

II. Discussione del disegno di legge:

- CAPPUZZO ed altri. - Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale (1900).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati REBULLA ed altri; GASPAROTTO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù militari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1885).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989*) (1642).

II. Esame dei disegni di legge:

- BOZZELLO VEROLE ed altri. - Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906).
- POLI ed altri. - Norme di principio sulla difesa nazionale (1908).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del CEMM (1945).
 - Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (1954).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 10 e 16

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali (1914).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conferimento ai fondi di dotazione degli Enti di gestione delle partecipazioni statali per il 1988 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1495).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri; deputati BIANCHI BERETTA ed altri; deputati CASATI ed altri. - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1756).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9,30 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1897).
- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

- Deputati PATRIA ed altri; RUSSO ed altri; ANDREOLI. - Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1972).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- GUALTIERI ed altri. - Riversamento delle scommesse raccolte dalle agenzie ippiche sui totalizzatori (990).
- Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle Amministrazioni autonome (1969).
- Autorizzazione a cedere, a titolo oneroso, alla Fondazione «Villaggio dei Ragazzi» di Maddaloni, la porzione del complesso immobiliare denominato ex caserma Nino Bixio, padiglione Farina e padiglione S. Pietro, in Maddaloni (Caserta), scheda n. 85, appartenente al patrimonio dello Stato (1973).

In sede referente

II. Esame dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. - Estensione al personale amministrativo in servizio presso le commissioni tributarie della indennità prevista dalla legge 22

giugno 1988, n. 221, a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie (1794).

- RICEVUTO ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, concernente norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria (1739).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CANDIOTO ed altri. - Disposizioni per lo stoccaggio di zucchero SIF (865).
- GUZZETTI ed altri. - Modifiche al regime fiscale degli apparecchi di accensione stabilito dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52 (1350)
- PIZZOL ed altri. - Aumento dell'assegno vitalizio per i cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto (1039).
- PERUGINI ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessione di alloggi (1800).
- BEORCHIA ed altri. - Trattamento tributario delle somme erogate dalle Regioni per la costituzione dei fondi di dotazione (1826).
- MARNIGA ed altri. - Riduzione dell'aliquota IVA nel commercio di francobolli da collezione (794).

IV. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- PECCHIOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (*Doc. XXII*, n. 16)

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- IANNIELLO ed altri. - Modifiche della disciplina del gioco del lotto (538).
- IANNIELLO ed altri. - Modifiche della disciplina del gioco del lotto (910).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9 e 17

ORE 9

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati FIANDROTTI ed altri. - Riforma dell'ordinamento della scuola elementare (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1756).

- FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola dell'obbligo (1811).

Affari assegnati

Esame del seguente atto:

- Piano integrativo di ripartizione dei fondi di cui alla legge 29 ottobre 1987, n. 449 rifinanziata con legge 11 marzo 1988, n. 67.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati STERPA ed altri. - Aumento del contributo annuo statale a favore della Maison de l'Italie della città universitaria di Parigi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1556).
- RUMOR ed altri. - Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete (1478).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- MANCINO ed altri. - Concessione di un contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per gli studi filosofici e dell'Istituto Suor Orsola Benincasa (1368).

ORE 17

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BO ed altri. - Provvidenze urgenti a favore della libera Università degli studi di Urbino (740).
- Università non statali legalmente riconosciute (1300).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BOMPIANI. - Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università (1660).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei professori universitari ordinari (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1610).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9,30 e 16

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Misure urgenti per i servizi di pubblico trasporto gestiti dagli enti locali (1924).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato (1138).
- POZZO ed altri. - Riordino generale del sistema radiotelevisivo nazionale (140).
- MACALUSO ed altri. - Disposizioni generali per la regolamentazione del sistema delle comunicazioni di massa e norme per la garanzia della libertà di concorrenza e del pluralismo dell'informazione (1159).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SENESI ed altri. - Norme sulla circolazione di veicoli con carico eccezionale (1388).
- BERNARDI ed altri. - Norme sul trasporto di veicoli e di *containers* (1245)

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- CHIMENTI ed altri. - Modifiche alla legge 14 novembre 1961, n. 1268, recante «Costituzione dell'Ente autonomo del Porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali» (1125).
 - ONORATO ed altri. - Limitazione della circolazione stradale nelle isole di La Maddalena e Caprera (1372).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 11

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputati PARLATO; STERPA ed altri; STEFANINI ed altri; LOBIANCO ed altri; TORCHIO ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1513).
- Abrogazione delle norme che prevedono l'aggiunta di rilevatori alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi diversi dal burro e dai grassi suini (1653).
- MICOLINI ed altri. - Denominazione d'origine del prosciutto di San Daniele (468).
- Deputati BORTOLANI ed altri. - Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1511).
- Deputati BORRI ed altri. - Tutela della denominazione d'origine del «prosciutto di Parma» (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1514).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Nomina di due Vice Presidenti dell'Unione nazionale incremento razze equine.

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- LOPS ed altri. - Norme per la istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925)-
 - BUSSETI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali (1979).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CARIGLIA ed altri. - Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico (770).
 - BERNARDI ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica (1124).
 - ZANELLA ed altri. - Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco (1344).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERLINGUER ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (492).
- CUTRERA ed altri. - Nuove norme sul diritto di edificazione e sull'indennità di espropriazione (799).

- BAUSI ed altri. - Norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità (823).
- MALAGODI ed altri. - Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sulla espropriazione per pubblica utilità (831).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla edificazione e sulla espropriazione per pubblica utilità (1018).

II. Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno**

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 14,30

Affari assegnati

Esame del seguente atto:

- Relazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sullo stato di attuazione della legge 28 febbraio 1986, n. 44 (al 30 settembre 1989).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 9,30

Procedure informative

- Indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle partecipazioni statali in rapporto all'evoluzione dei mercati mondiali: Audizione del Presidente della Confindustria.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 14,15

Comunicazioni del Presidente.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le Questioni Regionali**

Mercoledì 13 dicembre 1989, ore 14,30

In sede consultiva

- Parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante ulteriori norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta concernenti il Parco Nazionale del Gran Paradiso;
 - Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge A.S. n. 1999 recante: «Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego»;
 - Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge A.S. n. 1478 recante: «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville Venete».
-